



Studio Tecnico Carminati
Gianfranco e Andrea, geometri
Mario, agronomo, Cesare, architetto
v. Martinella 65, 24020 Torre Boldone (BG)



COMUNE DI BAGNATICA

Proposta di regolamento del verde comunale

GIUGNO 2021

SOMMARIO

PREMESSA.....	6
STRUTTURAZIONE DEL REGOLAMENTO, AVVERTENZE	7
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI NORME DEL REGOLAMENTO.....	7
CAPITOLO 1 - NORME GENERALI	8
ART. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE	8
ART. 2 - BENI TUTELATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	9
Individuazione degli alberi monumentali	10
ART. 3 - DIVIETI ED AUTORIZZAZIONI	11
1. Divieti.....	11
2. Autorizzazioni	11
3. Documentazione da allegare alle richieste	12
4. Validità autorizzazioni e tempi di attuazione delle prescrizioni	12
ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI	13
ART. 5 – OBBLIGO AL REIMPIANTO.....	14
Principi generali	14
Reimpianto di formazioni arboreo arbustive	14
Caratteristiche e valore degli alberi da reimpiantare	15
Esenzione dall’obbligo di reimpianto.....	15
ART. 6 - ESENZIONE DA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE, INTERVENTI URGENTI	15
ART. 7 - INTERVENTI PRESCRITTI, OBBLIGHI	15
Cura e decoro del verde privato.....	15
Conduzione di cani e altri animali da compagnia e d’affezione nelle aree verdi	15
ART. 8 – TUTELA DI ALBERI E AREE VERDI DI PROPRIETA’ PUBBLICA	16
Norme generali di tutela del verde	16
Danneggiamenti e manomissioni di verde pubblico.....	17
Uso del decespugliatore.....	18
Garanzie	18
Ripristini di aree verdi pubbliche e interventi agronomici specializzati.....	18
ART. 9 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI.....	19
Aree pubbliche	19
Verde in aree private, sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione lungo le strade	19
Potature e abbattimenti.....	20
Alberi protesi oltre i confini di proprietà.....	20
Gestione dei residui organici	20



ART. 10 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA.....	21
CAPITOLO 2 - NORME PARTICOLARI PER AREE INTERESSATE DA RICHIESTA DI EDIFICAZIONE E PER NUOVI IMPIANTI A VERDE.....	22
ART. 11 - CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DI AREE COSTITUENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	22
Caratteristiche e dimensioni degli alberi e degli arbusti all’impianto	24
Presenza in carico delle aree verdi da parte del Comune.....	25
Distanze dai confini	25
Distanze dalle utenze aeree, servitù	25
Distanze dalle utenze sotterranee - PUGSS	26
ART. 12 – ALBERATE STRADALI E PARCHEGGI.....	26
ART. 13 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER NUOVI INSEDIAMENTI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DI INFRASTRUTTURE	26
CAPITOLO 3 - NORME PARTICOLARI PER LE FORMAZIONI ARBOREO-ARBUSTIVE	27
ART. 14 - PRESCRIZIONI PER LE FORMAZIONI ARBOREO-ARBUSTIVE	27
Principi generali	27
Formazioni arboreo – arbustive con funzione di mitigazione o mascheramento	27
Formazioni arboreo – arbustive in area agricola	27
ART. 15 – NUOVO IMPIANTO DI FORMAZIONI ARBOREO ARBUSTIVE	30
CAPITOLO 4 - SANZIONI.....	31
ART. 16 – SANZIONI	31
Sanzioni amministrative:.....	31
Sanzioni per danni a formazioni arboreo-arbustive:	31
Sanzioni per danni su aree a verde pubblico	32
Sanzioni diverse:.....	32
Sanzioni accessorie:	32
ART. 17 – ORGANI DELEGATI ALLA VIGILANZA	32
CAPITOLO 5 - RUOLO DEL COMUNE	33
ART. 18 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DIVULGAZIONE	33
ART. 19 – GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI	34
ART. 20 – NORME FINANZIARIE	34
ART. 22 – NORME SOVRAORDINATE O IN CONTRASTO	34
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE	34



ALLEGATI	35
ALLEGATO 1 – LISTE VEGETAZIONE.....	36
Allegato 1a – lista piante autoctone o tradizionali	37
Allegato 1b - lista piante indesiderate, estranee alla flora locale.....	39
Allegato 1c – classi di altezza di alberi.....	40
ALLEGATO 2 – VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI E STIMA DEI DANNI.....	41
Metodologie per la stima del valore ornamentale e dei danni agli alberi	42
A) Abbattimenti.....	42
B) Danni alla parte aerea	42
C) stima del danno all'apparato radicale.....	43
D) Diminuzione della stabilità degli alberi.....	43
E) Altri danni.....	43
Metodologia per la stima del valore ornamentale.....	44
Metodologia per la stima del danno fisiologico dell'apparato radicale	46
Esempio di Tabella per la determinazione del danno fisiologico su un albero urbano.....	47
Danneggiamento di alberi monumentali.....	48
ALLEGATO 3 - MODULISTICA	49
a) Modulo per richiesta di autorizzazione per abbattimento alberi.....	50
b) Modulo di denuncia taglio di ceduazione.....	51
c) Modulo richiesta autorizzazione, da allegare alla pratica edilizia	52
APPENDICE	53
GLOSSARIO	54
Arboricoltura da legno.....	54
Aree di pertinenza degli alberi	54
Banda alberata	54
Capitozzatura, ceduo a capitozza	54
Ceduazione, taglio di ceduazione	55
Ceduo	55
Corridoio ecologico, rete ecologica:.....	55
Ecosistema - filtro:	55
Fascia alberata.....	55
Filare	56
Formazioni arboreo - arbustive	56
Giardini Comunitari	56
Governato del bosco o di formazioni arboreo – arbustive.....	57
Macchia alberata	57
Manutenzione.....	57
Manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di urgenza:.....	57
Matricina	58
Pollone.....	58



Sfollo.....	58
Sgamollo, sgamollatura.....	58
Siepe.....	58
Turno di taglio.....	58
Trattamenti fitosanitari.....	58
ZRA (Zona di rispetto alberi).....	58
BIBLIOGRAFIA UTILE E TESTI DI RIFERIMENTO.....	59
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	60



PREMESSA

Data l'importanza che la vegetazione riveste, anche quale componente fondamentale del paesaggio tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla legislazione nazionale e regionale;

Considerato il ruolo di basilare importanza che la vegetazione assolve all'interno degli ecosistemi, naturali o antropici;

Riconosciuto il rilievo storico, culturale, sanitario e ricreativo assunto dalla vegetazione in ambiente urbano ed extraurbano, anche in riferimento al dettato della **LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10** - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Il presente regolamento disciplina la tutela della vegetazione sul territorio comunale, quale patrimonio ambientale e culturale insostituibile ed elemento caratteristico del paesaggio urbano e rurale.

In ambito urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze ambientali, storiche, paesaggistiche e sanitarie, rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.

In ambito extraurbano si riconosce inoltre l'importanza delle formazioni arboree e arbustive lungo rogge, canali, margini di appezzamenti e confini di terreni, in quanto elementi naturali del paesaggio agrario che:

- contribuiscono al mantenimento di un equilibrio dell'agro-ecosistema
- costituiscono "corridoi ecologici" e nel loro complesso "reti ecologiche"¹ che favoriscono la biodiversità e, in ultima analisi, la "sostenibilità" del territorio antropizzato e rurale.
- costituiscono aree di rifugio naturale per popolazioni di insetti utili per la lotta biologica ed integrata in agricoltura e, più in generale contribuiscono a mantenere più elevati livelli di biodiversità; dove associate al reticolo idrico svolgono importanti funzioni di fitodepurazione e di mitigazione delle temperature delle acque superficiali; svolgono inoltre funzioni produttive (energia rinnovabile, legname, miele, frutti, etc.) e di protezione delle colture (funzione frangivento, regolazione delle temperature, miglioramento del suolo, etc.).

Si ricorda a tal proposito che il **Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo** (Regolamento di attuazione, art. 10) prevede che: "i PGT dovranno rilevare, a un'adeguata scala di dettaglio gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale, siano essi boschi o elementi dei "Sistemi verdi" (...) e rendere conto, anche nell'ambito della VAS, delle eventuali scelte in contrasto con le politiche e le azioni di tutela e di valorizzazione definite dal PIF. A tale proposito i PGT dovranno normare la gestione di tali soprassuoli favorendone il consolidamento e il mantenimento strutturale e compositivo, anche all'interno di sistemi ecologici locali. In tal senso dovranno essere tutelati i sistemi verdi prossimi alle aree sottese dagli interventi di "Rimboschimento e imboschimento" previsti dal PIF nella tav. 13 e quelli che accompagnano il reticolo idraulico superficiale naturale o artificiale per la loro specifica valenza ambientale e paesaggistica. Per la stessa ragione andranno tutelati, conservati e potenziati i sistemi verdi rilevanti per forma, dimensione e relazione con il contesto ambientale e in particolare tutti quelli che manifestano chiare potenzialità per una loro evoluzione verso formazioni boscate".

¹ la L.R. 12/05, Legge per il governo del territorio, art. 9, identifica, tra i servizi urbani la "dotazione a verde, i corridoi ecologici ed il sistema di connessione tra il territorio rurale e quello edificato, ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale"



Il Comune, anche ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, promuove ed incentiva:

- L'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure atte a ridurre l'effetto «isola di calore estiva» e adottando idonei criteri di gestione
- L'incremento del verde di pertinenza degli edifici privati, soprattutto orti, giardini ed aree verdi condominiali.
- La realizzazione di adeguati progetti del verde nei Piani Attuativi, ed in genere nei nuovi interventi residenziali, comprensivi del progetto della manutenzione, finalizzati a promuovere un adeguato sistema del verde diffuso e una adeguata rete di corridoi ecologici
- La diffusione di "orti sociali" ed i "giardini comunitari" (o giardini "condivisi"), per promuovere un utilizzo convenzionato degli spazi "incolti" tramite accordi convenzionali.
- Il mantenimento e la valorizzazione delle formazioni arboreo arbustive in zona agricola.
- La riduzione dei rifiuti prodotti a seguito di manutenzione del verde, sia pubblico sia privato, mediante incentivi al recupero dei sottoprodotti, anche ai sensi del **Decreto 10 marzo 2020**, Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde
- La sensibilizzazione della cittadinanza sui temi del verde, attraverso i canali di comunicazione e di informazione

STRUTTURAZIONE DEL REGOLAMENTO, AVVERTENZE

Il Regolamento del verde consiste nel seguente articolato normativo e negli [allegati](#) che ne costituiscono parte integrante. Il sistema delle [note a piè di pagina](#) e i documenti riportati in [appendice](#), invece, hanno la finalità di dare indirizzi interpretativi per l'applicazione del Regolamento stesso e di fornire testi regolamentari che hanno attinenza con la materia del verde comunale.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI NORME DEL REGOLAMENTO

Norme generali	art. 1, 2, 3, 4
Richiesta di abbattimento alberi di privati	art. 3, 4, 5, 6, 9
Potatura di alberi	art.3, 9
Gestione del verde privato	art.7, 9, 10
Progettazione del verde pubblico e privato	Art.11, 12, 13
Tutela del verde pubblico, cantieri in aree verdi pubbliche	Art. 3 ,4, 5, 8
Ceduazione, potature, operazioni colturali su formazioni arboreo - arbustive in area agricola	Art.14



Capitolo 1 - NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, disciplina gli interventi sulle aree verdi e sul patrimonio arboreo ed arbustivo situato nel territorio del Comune di Bagnatica, e pertanto si applica, nei limiti di quanto stabilito nei vari articoli, **alle superfici destinate a verde di uso pubblico o privato**, sia esistenti, sia da realizzarsi sulla base delle previsioni del Piano di Governo del Territorio. Si considerano tali anche:

- a. **in ambito agricolo:** le formazioni arboree e arbustive, non rientranti nella definizione di bosco di cui alla L.R. 5 dicembre 2008 n.31 e successive modifiche e/o integrazioni, individuate nel Piano di indirizzo forestale o a scala di maggior dettaglio nel PGT, come definite dal presente regolamento²
 - b. **in tutto il territorio comunale:** le formazioni arboree e arbustive con funzione di mitigazione e mascheramento degli insediamenti produttivi, dei margini urbani, delle cave, delle infrastrutture viarie e come tali individuate nel PGT o in appositi elaborati
2. **Sono fatte salve tutte le norme maggiormente restrittive** in base alla sussistenza di vincoli vigenti, in particolare di natura idrogeologica, urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché le competenze amministrative che la legge conferisce ad Enti diversi dal Comune per il rilascio dell'atto abilitativo degli interventi di trasformazione del territorio. Per le superfici comprese entro il perimetro di aree protette o sottoposte a vincoli sovraordinati, il presente regolamento si applica per tutte le sue prescrizioni compatibili con le relative norme (v. art.22). Si richiamano a tal proposito anche le norme sovraordinate relative alla tutela di **alberi monumentali**, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, art. 7, e del decreto 23 ottobre 2014 – "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".
3. **Il presente regolamento non si applica:**
- a. **ai boschi**, come definiti dalla L.R. 5 dicembre 2008, n.31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e successive modifiche e/o integrazioni.
 - b. **alle colture agrarie**, quali ad esempio pioppeti, frutteti, vigneti, orti e vivai, impianti di arboricoltura da legno e simili, fatto salvo quanto stabilito al precedente art.1 in merito alle formazioni arboreo-arbustive non rientranti nella definizione di bosco.

² V. glossario, v. art.14



ART. 2 - BENI TUTELATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. **Nell'ambito di applicazione (art.1)** del presente regolamento sono oggetto di tutela:
- a) **in tutte le aree a verde pubblico** (comprese aiuole, giardini, parchi, verde di corredo a sedi viarie, verde scolastico e cimiteriale): tutta la vegetazione arborea ed arbustiva, anche non più vegetante, le aiuole fiorite, i prati ed i tappeti erbosi.
 - b) **nel restante territorio comunale³: gli alberi, anche non più vegetanti, con circonferenza del tronco, misurata a m. 1,30 da terra, uguale o superiore a:**

centimetri 80 ⁴
 - c) in ambito extra urbano agricolo, come specificato al successivo [art. 14](#), nel loro complesso ed indipendentemente dalla circonferenza dei singoli tronchi: le **formazioni arboreo – arbustive** come definite dal presente regolamento⁵.
 - d) in tutto il territorio comunale, nel loro complesso ed indipendentemente dalla circonferenza dei singoli tronchi: le **formazioni arboreo – arbustive** con funzione di mitigazione o mascheramento degli insediamenti produttivi, dei margini urbani, delle cave, delle infrastrutture viarie e come tali individuate nel PGT o in appositi elaborati.
 - e) tutti gli alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui sopra, che siano stati **piantati in sostituzione** di altri per i quali sia stato autorizzato l'abbattimento e, in generale, tutti gli alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti
 - f) tutti gli alberi individuati come **monumentali**, ai sensi della norma vigente (alla quale si rimanda per gli aspetti autorizzativi e di dettaglio).

³ Gli interventi sugli spazi verdi già vincolati per legge o con apposito provvedimento, sia pubblici che privati, ad esclusione degli interventi puramente manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti di tutela preposti, come da norma vigente (comprese autorizzazioni paesaggistiche, dove previste).

⁴ La Regione Lombardia, nel “quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003 - note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia” suggerisce come limite per la tutela il diametro del tronco pari a 10 cm (corrispondente ad una circonferenza di 31,4 cm); nel presente regolamento si è scelto di proporre, almeno in fase iniziale, una misura meno restrittiva. **Nel caso di alberi policormici (con più tronchi) si sommeranno le misure dei diametri dei singoli tronchi, rilevate come sopra precisato, il maggiore dei quali dovrà avere circonferenza tronco, come sopra definita, pari ad almeno cm 30**

⁵ v. glossario



Individuazione degli alberi monumentali

2. La definizione, la disciplina, la tutela e l'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio comunale deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla **legge n 10 del 14.1.2013**: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, nonché sulla base dei criteri individuati dal **Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014** (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).

3. L'Amministrazione comunale redige ed aggiorna l'elenco degli “Alberi Monumentali”, ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico, segnalati da privati o individuati dalla stessa Amministrazione comunale, oppure da altri Enti (con le modalità previste dalla norma). L'Amministrazione comunale trasmette l'elenco degli alberi monumentali alla Regione Lombardia affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità e successivamente lo trasmetta al Corpo Forestale dello Stato e al Mipaaf - Direzione generale delle foreste, per l'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali.

4. Gli alberi monumentali individuati dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse e come tali riconosciuti ai sensi di legge, sono soggetti a particolare tutela ed ogni intervento sugli stessi deve essere effettuato da personale specializzato⁶, sotto il controllo degli enti preposti⁷. A tal fine il nominativo del personale o dell'impresa incaricata deve essere comunicato anche all'Ufficio Tecnico Comunale unitamente alla data di inizio dei lavori.

⁶ *Gli incaricati della manutenzione dovranno dimostrare, anche mediante curriculum, l'adeguata preparazione professionale e la conoscenza delle principali regole dell'arboricoltura ornamentale, comprese le norme stabilite dal Capitolato Speciale per interventi di cura, manutenzione e nuova realizzazione del verde, adottato dal Comune; costituisce titolo preferenziale la dimostrazione di aver intrapreso un percorso specifico di formazione, concluso ottenendo la certificazione ETW (European tree worker). Gli incaricati dovranno inoltre disporre dei requisiti di legge (comprese le norme sulla sicurezza nei cantieri) per l'affidamento di lavori o servizi di manutenzione degli alberi e degli alberi monumentali in particolare.*

⁷ *“L'articolo 7 della Legge n. 10/2013, al fine di garantire la massima tutela agli alberi monumentali, ne vieta l'abbattimento e le modifiche dei relativi apparati, riservando la possibilità di effettuare alcuni interventi di tale tipo solo per casi motivati e improcrastinabili, a fronte di autorizzazione comunale e previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato (oggi sostituito per la particolare funzione dal Mipaaf - Direzione generale delle foreste). Per le trasgressioni ai divieti, salvo che le stesse non costituiscano reato, è previsto un regime sanzionatorio amministrativo, con sanzioni che vanno dai 5.000 ai 100.000 euro. Il decreto 23 ottobre 2014, attuativo della L. n. 10/2013, nel definire gli aspetti operativi e amministrativi dell'attività di catalogazione e delle azioni di tutela del patrimonio arboreo a carattere monumentale, all'articolo 9 (tutela e salvaguardia) ribadisce che l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili solo per casi motivati e improcrastinabili, per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative. Esso precisa, inoltre, che nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana, il proprietario/gestore debba provvedere tempestivamente alla realizzazione degli interventi necessari a prevenire e a eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato (oggi Carabinieri forestali) e predisponendo, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento. Al fine di garantire tutela anche agli alberi o alle formazioni vegetali censite e ancora in attesa di iscrizione all'elenco nazionale, laddove agli stessi non sia stata conferita alcuna forma di tutela da parte delle normative regionali o non si sia già provveduto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, il decreto attuativo, sempre all'articolo 9, specifica che già a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del Comune, con atto amministrativo notificato al proprietario, si applichino le medesime sanzioni applicabili agli alberi già iscritti. (Tratto da: “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali” – 2020)*



ART. 3 - DIVIETI ED AUTORIZZAZIONI

1. Divieti

Nell'ambito di applicazione (art.1) del presente regolamento è vietato:

- abbattere, rimuovere o danneggiare⁸ in qualsiasi modo i beni tutelati di cui all'[art. 2](#) senza preventiva autorizzazione
- effettuare potature degli alberi tutelati dal presente regolamento in difformità alle buone regole dell'arte come definite dalla Società Italiana di Arboricoltura e dal Capitolato Speciale per interventi di cura, manutenzione e nuova realizzazione del verde adottato dal Comune; dopo la loro prossima pubblicazione si farà inoltre riferimento agli standard europei di potatura (*European Tree Pruning Standard*); è fatta salva la possibilità di deroghe qualora gli interventi siano motivati per ragioni particolari e documentabili
- effettuare ceduzazioni, capitozzature o sgamollature su alberi che non siano già tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo
- estirpare o danneggiare le formazioni arboreo - arbustive in area agricola, di cui all'[art. 2](#), effettuandone la manutenzione, la ceduzazione ed il taglio, dove consentiti, in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento – [art. 14](#)
- estirpare o danneggiare, anche interrompendone la continuità o attuando interventi in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento, le formazioni arboreo – arbustive, di cui all'[art. 2](#), con funzione di mitigazione e mascheramento degli insediamenti produttivi, dei margini urbani, delle cave, delle infrastrutture viarie e come tali individuate nel PGT o in appositi elaborati
- utilizzare le aree verdi pubbliche per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso, in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento, tale da compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo o da danneggiare i beni tutelati dal presente regolamento

2. Autorizzazioni

Sono soggetti ad autorizzazione l'abbattimento di alberi tutelati ai sensi dell'[art. 2](#) e l'esecuzione di interventi (scavi, lavori di qualsiasi natura, etc.) che possano comportare danneggiamento o riduzione di vitalità di beni tutelati ai sensi del presente regolamento. Sono soggetti ad autorizzazione anche eventuali utilizzi temporanei di aree pubbliche per interventi, lavori o manifestazioni di interesse generale, che possono essere autorizzati sulla base di una relazione tecnica ([v. comma 3](#)) sottoscritta dal richiedente, che definisca cautele adottate, modalità di prevenzione dei danni e modalità di ripristino. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza del Responsabile nominato dal Sindaco, avvalendosi se necessario di un professionista abilitato esterno.

Sono soggetti a denuncia di taglio ai sensi dell'[art. 14](#) del presente regolamento, gli interventi di utilizzo consistenti nella ceduzazione delle formazioni arboreo arbustive in zona agricola, eseguita secondo le prescrizioni del già menzionato articolo 14.

⁸ Si intende per danneggiamento qualsiasi azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta a patologie o stress; ad es. potature scorrette, ferite, lesioni, riporto di terra sulle radici, inquinamento del suolo, ristagni idrici, scavi, compattamento del terreno, etc.



La richiesta di autorizzazione e la denuncia di taglio, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6 (esenzioni), sono presentate all'Amministrazione Comunale e, per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di competenza nel caso di beni vincolati, agli Enti preposti secondo le modalità previste dalla normativa vigente?

3. Documentazione da allegare alle richieste

La richiesta di autorizzazione e la denuncia di taglio (art.14) vengono formulate compilando i relativi moduli ed allegando adeguata documentazione fotografica.

Il proprietario o chi ne abbia titolo legale può inoltre allegare alla domanda **un'apposita relazione agronomica-forestale**, a firma di professionista abilitato, al fine di meglio precisare i motivi per i quali richiede l'abbattimento, definire la consistenza del verde allo stato di fatto, individuare le misure per limitare o evitare danni al verde tutelato, nonché le eventuali misure compensative, qualora previste.

In casi di particolare tutela o di proprietà pubblica tale relazione può essere richiesta obbligatoriamente dall'Amministrazione Comunale (ad es. nel caso di manomissione di aree verdi pubbliche in occasione di cantieri, come da [art.8](#), oppure nel caso di richieste che riguardino le formazioni arboreo – arbustive con funzione di mitigazione o mascheramento degli insediamenti produttivi, dei margini urbani, delle cave, delle infrastrutture viarie e come tali individuati nel PGT o in appositi elaborati).

Fatto salvo quanto stabilito all'[art.6](#), nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia motivata da situazioni di rischio di danni per persone o cose e qualora la pianta o le piante ritenute instabili, e quindi da abbattere, non evidenziassero sintomi di instabilità tali da prospettare l'abbattimento al semplice esame visivo, il proprietario, o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà allegare alla comunicazione una perizia redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso di alberi individuati come **monumentali** si rinvia a norma vigente.

Si rimanda inoltre a norma specifica in materia di autorizzazione paesaggistica qualora le piante da abbattere si trovino in zone vincolate ai sensi del decreto legislativo n 42 del 22 gennaio 2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Analogamente, il proprietario o chi ne abbia titolo legale, deve operare anche ai sensi di eventuali altre norme vigenti ¹⁰.

Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e richiedere modifiche dell'intervento, vigendo in ogni caso il principio del **silenzio assenso** sulle pratiche presentate.

4. Validità autorizzazioni e tempi di attuazione delle prescrizioni

I termini per l'inizio e la fine dei lavori oggetto di autorizzazione o permesso di costruire /SCIA / CILA sono quelli stabiliti dalla disciplina generale vigente per la validità degli atti abilitativi.

Alle disposizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere, dove previsto dalla normativa) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, fatte salve eventuali deroghe qualora necessarie per operare nella stagione agronomicamente corretta per ciascuna operazione richiesta.

⁹ V. anche: **a)** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione - comma 1b; **b)** DPR 13 febbraio 2017 n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (e successive modifiche / integrazioni).

¹⁰ A titolo di esempio si ricorda la direttiva n. 2009/147/CE, sulla **tutela dell'avifauna selvatica**, recepita in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i. che vieta disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione: salvo cause di forza maggiore gli abbattimenti andrebbero evitati durante la nidificazione dell'avifauna (indicativamente da marzo a luglio)



ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI

L'Amministrazione Comunale può consentire l'abbattimento di alberi soggetti a tutela ai sensi del presente regolamento, in deroga ai divieti di cui all'[art. 3](#), previa istanza di autorizzazione (o denuncia di taglio nei casi previsti dall'[art.14](#)) mediante modulistica allegata, **quando si verifichi uno dei seguenti casi:**

- a. Le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, siano morte o risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.
- b. Le piante siano interessate da situazioni patologiche o di instabilità o di conflitto con manufatti e servizi tecnologici, compresi strade ed elettrodotti, da cui possano derivare documentati rischi di danni a persone o cose e solo nel caso in cui la loro conservazione, anche nell'interesse pubblico ed in base alla legislazione vigente, non sia possibile.
- c. Le piante impediscano la realizzazione di opere indispensabili di pubblica utilità o per adeguamenti normativi e non siano possibili soluzioni tecniche alternative
- d. Le piante si trovino a distanza non regolamentare dai confini e non possano rimanere in tale posizione per usucapione, oppure debbano essere rimosse a seguito di vertenze o controversie con i confinanti
- e. Le piante siano interessate da patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme fitosanitarie di lotta obbligatoria mediante l'abbattimento.
- f. L'abbattimento, per tipologia dell'impianto e caratteristiche ambientali (ad es. fittezza di impianto), consenta un documentabile e motivato miglioramento complessivo delle condizioni di sviluppo del restante patrimonio arboreo ed arbustivo
- g. L'abbattimento riguardi specie esotiche, infestanti o indesiderate di cui all'allegato 1b o per le quali esistano norme di contrasto o eradicazione, per le quali il richiedente presenti un progetto di sostituzione con specie autoctone.
- h. L'abbattimento riguardi specie estranee al contesto, ad esempio in interventi di ripristino delle caratteristiche storiche o di riqualificazione di aree verdi, per le quali il richiedente presenti un progetto di sostituzione con specie autoctone o comunque più adatte al contesto.
- i. L'interessato, ad es. nel caso in cui gli abbattimenti siano resi necessari da interventi edilizi o cantieri di qualsiasi tipo, accompagni la richiesta di autorizzazione con un progetto di riqualificazione del verde, comprendente adeguate misure di reimpianto e/o di compensazione ambientale (v. [art.5](#)), realizzabili a spese dell'interessato anche al di fuori dell'area di intervento, qualora questa sia insufficiente o inadatta) alla cui approvazione l'autorizzazione resta subordinata.
- j. Le piante si trovino all'interno di formazioni arboreo arbustive non rientranti nella definizione di bosco e tradizionalmente e regolarmente governate a ceduo, o sottoposte ad altra forma di governo finalizzata all'estrazione di legname, nel qual caso si applica quanto disposto dall'[articolo 14](#).



ART. 5 – OBBLIGO AL REIMPIANTO

Principi generali

1. In caso di autorizzazione all'abbattimento di beni tutelati dal presente regolamento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'atto abilitativo, dove previsto dalla norma¹¹, può contemplare gli interventi di compensazione, consistenti nella **piantazione di nuovi alberi** in sostituzione di quelli rimossi, precisandone quantità, specie e dimensioni. **Tale sostituzione è sempre obbligatoria nel caso di abbattimento di alberi di proprietà pubblica.**
2. Gli alberi messi a dimora in sostituzione di quelli rimossi sono tutelati ai sensi dell'**art. 2** del presente regolamento. La messa a dimora di nuove piante in sostituzione di quelle abbattute comporta quindi l'obbligo di assicurare le cure colturali e la loro conservazione, nonché l'eventuale sostituzione in caso di moria.
3. In sede di rilascio dell'atto abilitativo, qualora le caratteristiche dell'area oggetto di intervento non consentano gli interventi di compensazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere la messa a dimora di nuovi alberi, in sostituzione di quelli rimossi, anche **in aree differenti**, che rientrino nella propria disponibilità, preferibilmente all'interno di reti ecologiche come individuate dal PGT. In alternativa è possibile la **monetizzazione** secondo i criteri di cui al successivo **comma 8**, versando i relativi oneri all'Amministrazione Comunale che li destinerà in appositi capitoli di spesa finalizzati al miglioramento del verde comunale.
4. **nelle aree a verde pubblico**, con esclusione dei casi previsti **all'art. 4**, l'abbattimento di alberi tutelati dal presente regolamento comporta la sostituzione degli **stessi seguendo il criterio della compensazione ambientale**, ripiantando un numero di nuovi esemplari e migliorando il verde esistente anche mediante interventi di manutenzione, per un importo (da valutare in base all'elenco prezzi di cui al successivo **comma 8**) pari al **valore ornamentale** dei soggetti rimossi, come stabilito dal presente regolamento (**allegato 2**).
5. In caso di interventi che consentano il mantenimento in sito di alberi di proprietà pubblica ma che ne comportino o ne rendano inevitabile un danneggiamento, devono essere messi a dimora nuovi alberi per un valore calcolato in base al danno ornamentale e fisiologico (**allegato 2**); il risarcimento comprende anche la **valutazione strumentale della stabilità** dell'albero, propedeutica alla decisione della sua conservazione in sito, e gli oneri per la stima del danno e per gli eventuali interventi di cura; la decisione di conservare un albero danneggiato compete comunque all'Ufficio tecnico Comunale.

Reimpianto di formazioni arboreo arbustive

6. In caso di rimozione di parti di formazioni arboreo arbustive, di cui all'**art.2** del presente regolamento, tali formazioni vanno ricostituite, salvo deroghe o diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale (**v. art. 14.8 e art. 16.5**); il reimpianto potrà essere richiesto anche in posizione diversa (in base a priorità eventualmente individuate dalla pianificazione comunale, ad esempio al fine di potenziare o completare formazioni già esistenti) per la stessa lunghezza e larghezza di quella precedentemente andata perduta.

¹¹ Ad esempio, in presenza di vincoli ambientali o paesaggistici, nei casi previsti dalla normativa



Caratteristiche e valore degli alberi da reimpiantare

7. gli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo tutelato, devono avere caratteristiche qualitative come da Capitolato Speciale adottato dal Comune e **dimensioni** all'impianto definite nell'atto autorizzativo (in genere circonferenza tronco pari a cm 16-18 o misure simili; nel caso delle formazioni arboreo arbustive in area agricola si ricorrerà, in genere, a piantine forestali certificate di 1-2 anni, potendo ricorrere a dimensioni maggiori, quali quelle citate in precedenza, nel caso di abbattimento non autorizzato di individui ad alto fusto o di matricine con età multipla del turno; in ogni caso dovranno essere rispettate eventuali norme fitosanitarie vigenti.

8. il **valore della fornitura degli alberi da mettere a dimora**, a reintegro del patrimonio arboreo tutelato, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, viene determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali adottato dal Comune e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, o individuato dal Comune in funzione della necessità.

Esenzione dall'obbligo di reimpianto

9. Fatto salvo quanto previsto al [comma 3](#) del presente articolo, l'atto abilitativo può prevedere di non reimpiantare alberi in sostituzione di quelli abbattuti, in presenza di documentate condizioni di impossibilità, ad es. per mancanza di spazio, per l'impossibilità di piantare a distanze regolamentari dai confini o per eccessiva fittezza dell'impianto arboreo esistente. In alternativa al reimpianto possono essere prescritti interventi di pari entità per la cura ed il miglioramento del verde esistente. Restano validi eventuali ulteriori obblighi in caso di piante soggette a vincoli, tutele e norme sovraordinate

ART. 6 - ESENZIONE DA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE, INTERVENTI URGENTI

Si prescinde dalle richieste di autorizzazione di cui all'[art.3](#) quando:

- a) Il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b) Dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

In tali casi il proprietario può procedere all'intervento, avendo avuto cura di comunicare per scritto agli uffici comunali competenti le ragioni, adeguatamente documentate, che motivano lo stesso intervento; in mancanza di motivazioni valide si applica quanto previsto dal presente regolamento.

Restano validi eventuali ulteriori obblighi in caso di piante soggette a vincoli, tutele e norme sovraordinate.

ART. 7 - INTERVENTI PRESCRITTI, OBBLIGHI

Cura e decoro del verde privato

1. L'Amministrazione Comunale può prescrivere al proprietario di un terreno di intervenire per la cura dei beni tutelati ai sensi dell'[art. 2](#) del presente Regolamento, come dettagliato da [art.9](#), anche rimuovendo eventuali cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi ed eseguendo le corrette cura e manutenzione.

Conduzione di cani e altri animali da compagnia e d'affezione nelle aree verdi

2. Nelle aree verdi pubbliche e loro pertinenze è fatto obbligo ai conduttori di condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio, come da normativa vigente e di asportare gli escrementi dei propri animali o degli animali affidatigli, anche all'interno delle aree eventualmente adibite all'uso da parte di animali da compagnia e da affezione. L'obbligo di asportazione degli escrementi non si applica alle persone che abbiano evidente impossibilità di assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti).



ART. 8 – TUTELA DI ALBERI E AREE VERDI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Norme generali di tutela del verde

1. Tutti gli interventi che interessano aree verdi pubbliche, e che comportino manomissione e/o occupazione di area verde e/o alberata, così come tutti i lavori (scavi, posa di pavimentazioni, etc.) che interessino l'area di pertinenza (v. [glossario](#)) di alberi pubblici, sono assoggettati ad **autorizzazione**. L'istanza deve essere corredata da una **relazione** ([art.3.3](#)) che specifichi lo stato di fatto antecedente ai lavori, i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione presente, in conformità al presente Regolamento ed al Capitolato Speciale adottato dal Comune; detta relazione deve essere redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dott. forestale o perito agrario/agrotecnico per i rispettivi ambiti di competenza), valutando anche l'eventuale necessità di controlli strumentali della stabilità degli alberi a seguito di danneggiamento e dei relativi interventi di cura.
2. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità degli alberi di proprietà pubblica. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere (esclusi i cantieri di manutenzione del verde) per i quali il progetto prevede la conservazione, vanno muniti di un efficace dispositivo di protezione, che consenta di evitare o limitare al minimo danni a fusto, chioma e apparato radicale, costituito da una robusta **recinzione rigida a delimitazione dell'area di pertinenza, come definita dal presente regolamento**. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta dal richiedente, tale area può essere ridotta, previa descrizione (nella relazione di cui al comma precedente) degli impatti sulla vegetazione e degli interventi previsti di mitigazione e di compensazione del danno. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere prescritta l'interdizione del cantiere in area anche superiore all'area di pertinenza dell'albero.
3. Nelle **aree di pertinenza** (v. [glossario](#)) degli alberi tutelati ai sensi del presente regolamento è vietato il deposito o versamento di materiali o di sostanze nocive ai vegetali, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco, il ricarico di suolo così come l'abbassamento delle quote, l'esecuzione di scavi o lavorazioni del terreno, il transito di mezzi meccanici (esclusi quelli deputati alla manutenzione del verde), il compattamento del suolo, la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature e materiali ed ogni altra operazione che possa comportare il danneggiamento degli alberi stessi, radici comprese, o il peggioramento delle condizioni vegetative e di stabilità. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, alla manipolazione e accumulo in cantiere di sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché al governo delle fonti di calore e di fuoco. In prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche, l'autorizzazione degli scavi può essere subordinata al rispetto di distanze superiori a quelle determinate dall'area di pertinenza.
4. I **progetti** di intervento su aree verdi già esistenti che dimostrino l'impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente regolamento, per la necessità di applicazione di norme sovraordinate, per esigenze di pubblica incolumità degli utenti o per oggettiva e certificata impossibilità in relazione allo stato dei luoghi, devono essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto possibile per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, gli impatti prevedibili sulla vegetazione e gli interventi previsti di mitigazione e di compensazione del danno; il progetto deve comunque tendere a un miglioramento della situazione esistente, osservando in fase di attuazione le eventuali prescrizioni vincolanti impartite in sede di autorizzazione.



Danneggiamenti e manomissioni di verde pubblico

5. Qualsiasi azione, volontaria ed involontaria svolta nei confronti di aree verdi ed alberi di proprietà pubblica, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere, realizzata senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causi a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti **l'obbligo di risarcimento** secondo le valutazioni del Settore comunale competente per il verde, nonché le sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento. Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni è quello comunemente conosciuto come "metodo svizzero modificato" (Pirani e Fabbri, 1988) e successivi adeguamenti, e tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni (v. allegato 2).

Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria degli eventuali soggetti arborei di sostituzione: in caso di conservazione dell'albero danneggiato il risarcimento sarà invece comprensivo di valutazione strumentale della stabilità dell'albero danneggiato e dei necessari interventi di cura.

Nel corso dell'esecuzione degli interventi il Direttore dei Lavori, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Ufficio tecnico comunale che, effettuati gli opportuni controlli, stabilisce le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno fisiologico da addebitare all'impresa.

6. L'esecuzione di scavi all'interno dell'area di pertinenza (v. glossario) degli alberi è ammessa in casi di comprovata necessità, documentata in sede di istanza di autorizzazione. In tal caso, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, devono essere adottate particolari precauzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento la disidratazione o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, microtunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, lance ad aria compressa tipo "Air Spade", ecc.).

7. Qualora durante gli scavi, anche al di fuori dell'area di pertinenza, non sia possibile evitare la rimozione o il taglio di radici e previa formale comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, queste devono essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio con prodotti adeguati. Gli interventi vanno affidati ad arboricoltori specializzati, preferibilmente in possesso di certificazione ETW. In caso di danneggiamento o taglio di radici potrà essere richiesta l'esecuzione di una valutazione strumentale della stabilità a seguito del danneggiamento, con costi a carico del richiedente. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dalla norma fitosanitaria per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis platani*.

8. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato al momento stesso della manomissione. A manomissione ultimata la colmataura degli scavi deve essere effettuata secondo le norme seguenti:

- asportazione del materiale non compatibile, (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terra agraria per ripristinare la quota atta a garantire il raccordo con l'area circostante non manomessa;
- accurato assestamento e livellamento del terreno.
- Risemina qualora sia stato danneggiato il prato preesistente



9. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, può essere autorizzata la posa di pavimentazioni rigide e preferibilmente permeabili all'interno dell'area di pertinenza degli alberi esistenti. In ogni caso deve essere individuata un'area minima di rispetto che deve essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il compattamento del suolo. In ogni caso l'Ufficio Tecnico può richiedere la posa di manufatti protettivi, come cordoli, grigliati, piastre, barriere, e simili.

10. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità di un'area di verde pubblico, è obbligatoria la posa preventiva di adatti **cartelli di avviso** rivolti all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Uso del decespugliatore

11. Per il taglio dell'erba all'interno di aree verdi pubbliche, qualora in prossimità di alberi e arbusti si ricorra a decespugliatore, questo dovrà essere dotato di apposito dispositivo di protezione delle piante o, in alternativa, si arresterà il decespugliatore in prossimità delle piante procedendo manualmente, oppure conservando i culmi di erba alta in prossimità delle piante in base a quanto consentito dall'Amministrazione Comunale e come stabilito da Capitolato speciale adottato dal Comune. Eventuali danni dovranno essere risarciti.

Garanzie

12. L'autorizzazione degli interventi che causano un impatto sul sistema del verde pubblico o sulle alberate stradali è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale o di una polizza fidejussoria sostitutiva, di importo pari al 100% del valore del ripristino, da effettuare alla conclusione dei lavori. Il calcolo analitico del valore di ripristino costituisce parte integrante del progetto, fatto salvo quanto stabilito dall'[art. 5](#). Qualora l'intervento sia soggetto a compensazione ambientale, il valore della cauzione dovrà comprendere anche l'importo dei lavori di compensazione ambientale da realizzare.

Ripristini di aree verdi pubbliche e interventi agronomici specializzati

13. In caso di danneggiamento di verde pubblico (in occasione di scavi o lavori di qualsiasi natura) e fatte salve eventuali sanzioni di cui [all'art. 16](#), qualsiasi intervento di potatura o di cura di parti danneggiate (comprese le radici) e/o di ripristino di aree verdi danneggiate (compresi prati e tappeti erbosi) deve essere eseguito, ricorrendo a personale specializzato, a spese di chi abbia operato il danno ed eseguito:

- dal Comune;
- dall'autore o responsabile del danno, se autorizzato dall'Amministrazione Comunale, con il controllo di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che prescrive altresì il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

14. In caso di **danneggiamento di prati e tappeti erbosi** il ripristino deve essere eseguito in modo da rendere omogenea l'intera superficie inerbita; per aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza l'Ufficio Tecnico può richiedere l'esecuzione del ripristino del tappeto erboso a pronto effetto con l'impiego di zolle erbose o tappeto erboso in rotoli.

15. **Sono comprese negli oneri di ripristino**, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura per 12 mesi sino a completo attecchimento del verde ripristinato, nonché eventuali interventi di cura e valutazione della stabilità di alberi danneggiati al fine di valutarne le possibilità di conservazione

16. Il ripristino del danneggiamento o della demolizione o della rimozione di arredi, giochi e recinzioni sarà effettuato mediante sostituzione con materiali e attrezzature di nuova fornitura, ricollocazione parziale o totale di quelli rimossi, previa valutazione di idoneità.



ART. 9 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Aree pubbliche

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria¹² del verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dal *Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde* adottato dal Comune, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme in materia di appalti di servizi¹³.

Verde in aree private, sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione lungo le strade

2. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse, secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'*Ambrosia artemisiifolia* e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle avversità delle piante. Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento con particolare attenzione a quanto previsto per la tutela degli alberi.

3. Nel rispetto dell'art. 29 del Nuovo Codice della Strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., è obbligatorio che i proprietari confinanti con strade mantengano la propria vegetazione in modo da non restringere o danneggiare la strada impedendo o limitando la viabilità e/o il transito pedonale e/o la visibilità, e che taglino i rami che nascondono la segnaletica o ne compromettano la visibilità e la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o altre cause vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli con tempestività. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo. Nel caso di aggetto sui soli marciapiedi, la quota ammessa è superiore a 2,5 m e in ogni caso i rami non devono ostacolare la visione dei cartelli stradali o il transito, anche in condizioni di pioggia (quando le presone transitano munite di ombrello).

4. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, o che costituiscano occasione di danno per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscano ostacolo per la loro realizzazione, devono essere rimossi, su ordinanza sindacale, a cura e spese dei proprietari, che devono anche risarcire la Città delle eventuali spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi. L'ordinanza è subordinata alla verifica dell'impossibilità di eliminare gli inconvenienti con metodi alternativi alla rimozione.

¹² Vedasi Glossario

¹³ Si richiamano:

- *Deliberazione n. 8/2015 Roma, 27 aprile 2015 Relatori Cons. Massimiliano Atelli, Dott. agr. Andrea Sisti: Classificazione giuridico amministrativa delle attività di Gestione del Verde; Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico; Relaz. annuale Roma, 2015*
- *DECRETO 10 marzo 2020, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.*



5. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, nel rispetto della normativa in materia di polizia idraulica e delle norme vigenti.

6. E' vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche (L.R. 31-03-08 n.10, art. 5.6); si rinvia inoltre a DECRETO 22 gennaio 2014 e D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3233 (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti Fitosanitari e relative linee guida per applicazione in Lombardia, con successive modifiche ed integrazioni).

7. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori di cui ai punti precedenti del presente articolo a ditta specializzata, con spese a carico degli inadempienti.

Potature e abbattimenti

8. Le potature di alberi tutelati ai sensi del presente regolamento, anche di proprietà privata, sono soggette al rispetto delle buone regole dell'arte, come definite dalla Società Italiana di Arboricoltura e dal Capitolato Speciale per interventi di cura, manutenzione e nuova realizzazione del verde adottato dal Comune; dopo la loro prossima pubblicazione si farà inoltre riferimento agli standard europei di potatura (*European Tree Pruning Standard*). La potatura e gli abbattimenti vanno inoltre effettuati con le cautele idonee alla salvaguardia delle specie nidificanti eventualmente presenti, in modo tale da evitare di arrecare loro disturbo nel periodo di riproduzione – nidificazione. A tal proposito si fa riferimento alla direttiva n. 2009/147/CE, sulla tutela dell'avifauna selvatica, recepita in Italia con la legge n.157/1992 e s.m.i.¹⁴;

Alberi protesi oltre i confini di proprietà

9. Al fine di garantire l'efficacia ecologica degli alberi e degli arbusti, nonché la loro stabilità, è consigliabile che i rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà vengano recisi solo in caso di reale e documentato danno o pericolo a persone o cose.

Gestione dei residui organici

10. I residui di potatura, sottoprodotti della manutenzione di aree verdi private (anche nel caso di agricoltura hobbistica), dove possibile e nel rispetto della normativa vigente, verranno cippati e utilizzati in loco come paccame, a vantaggio della fertilità del suolo e del controllo naturale delle infestanti; dove tale soluzione non fosse tecnicamente possibile o dove le quantità fossero eccessive rispetto al bisogno, i residui organici devono essere avviati ad impianti autorizzati di compostaggio o destinati come da normativa vigente¹⁵.

11. Per quanto riguarda il taglio periodico di prati ornamentali e tappeti erbosi, ogni qualvolta sia possibile si ricorrerà al taglio "mulching", a vantaggio della fertilità del suolo e della gestione "sostenibile" delle superfici inerbite. Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato Speciale per interventi di cura, manutenzione e nuova realizzazione del verde adottato dal Comune e alle "Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano, e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile – Roma 2017".

¹⁴ Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato o costituire violazione di carattere amministrativo (legge n. 157/1992 e s.m.i.; artt.544 bis e 544 ter del Codice penale).

¹⁵ Si richiama anche il rispetto della LEGGE 28 luglio 2016, n. 154, Titolo V – art.41 - disposizioni in materia di rifiuti agricoli



ART. 10 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500¹⁶ del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato¹⁷.
2. Fra le metodologie di lotta devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita¹⁸.
3. La **prevenzione** si attua attraverso:
 - a) la scelta di specie adatte all'ambiente locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento ([v. glossario](#));
 - f) la corretta gestione e pulizie di aree pavimentate al fine di prevenire o limitare l'insediamento di erbe indesiderate
4. I trattamenti fitosanitari ([v. glossario](#)) contro parassiti, patogeni e erbe indesiderate devono essere realizzati ricorrendo prioritariamente a criteri agronomici e colturali¹⁹ e secondariamente alla lotta biologica e a prodotti fitosanitari di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica il cui uso sia consentito dalla normativa vigente e che siano dotati di specifica registrazione ministeriale per utilizzo in ambiente urbano e nello specifico ambiente di volta in volta individuato, nonché per lo specifico patogeno o parassita da combattere; criteri e modalità dei trattamenti sono definiti dalla normativa vigente.
5. Si rinvia in particolare a:
 - **DECRETO 22 gennaio 2014** . Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti Fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» .
 - **D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3233** Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e s.m.i

¹⁶ recita l'art 500 del Codice Penale - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali: "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

¹⁷ Si richiama la legislazione vigente per quanto riguarda la lotta obbligatoria contro il Colpo di Fuoco Batterico (D.M. 27/03/96), la Sharka - Virus della vaiolatura delle drupacee (DM 29/11/96), il Cancro Colorato del Platano (D.M. 29 FEBBRAIO 2012 e s.m.i.), la Processionaria del Pino (D.M. 17-04-98), la cocciniglia di S. Josè - *Constokapsis perniciosus* o *Quadraspidiotus perniciosus* - (D.M. 17-04-98), la Flavescenza dorata della vite (D.M. 31.05.2000), i cerambicidi *Anoplophora chinensis* (decreto ministeriale 12 ottobre 2012 - D.d.u.o. 10 febbraio 2020 - n. 1508) e *Anoplophora glabripennis* (Decreto Reg.Lombardia 3 agosto 2009 n. 8033, D.d.u.o. 27 luglio 2017 - n. 9254 con segnalazione in provincia di BG, D.d.u.o. 11 febbraio 2020 - n. 15609). Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa nazionale vigente.

¹⁸ Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

¹⁹ Eliminazione fisica (meccanica, termica o manuale nel caso del diserbo) o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.



CAPITOLO 2 - NORME PARTICOLARI PER AREE INTERESSATE DA RICHIESTA DI EDIFICAZIONE E PER NUOVI IMPIANTI A VERDE

ART. 11 - CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DI AREE COSTITUENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE.

1. Nel caso di nuove edificazioni e urbanizzazioni, i parametri riguardanti le percentuali di verde e di superficie filtrante permeabile sono contenute nel vigente [Regolamento Edilizio](#).

Il rilascio di qualsiasi titolo edilizio che riguardi anche gli spazi verdi è assoggettato all'accertamento di conformità del progetto al presente regolamento e al rilascio del parere da parte dell'Ufficio comunale preposto alla tutela del verde. La qualità del verde, sia pubblico che privato, e di conseguenza il contenimento dei suoi costi gestionali, ambientali e manutentivi, è vincolata al rispetto dei presupposti e dei criteri progettuali di seguito riassunti.

La progettazione specialistica delle aree a verde, oltre che per gli interventi specificamente destinati alla creazione di parchi e giardini, pubblici²⁰ o privati, deve essere considerata quale parte integrante:

- a) dei progetti di aree scoperte destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria (mobilità veicolare, ciclabile e pedonale, sosta, aree destinate ad attrezzature sportive, a mercato e simili);
 - b) dei progetti edilizi che implicano interventi di trasformazione di aree totalmente o parzialmente inedificate di pertinenza di edifici, pubblici o privati, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici stessi.
 - c) dei progetti facenti riferimento al **Piano dei Servizi, "Allegato 3: Schede di programma"**
2. Il progetto di sistemazione degli spazi aperti deve essere redatto da un tecnico abilitato, e deve contenere una relazione tecnica ed elaborati specificamente dedicati:
- a) alle relazioni con il contesto circostante, in particolare con i corridoi ecologici, con gli spazi aperti e rurali;
 - b) all'individuazione delle zone alberate, a prato, a giardino, con l'identificazione degli alberi e degli arbusti, esistenti, confermati o eliminati, e di quelli di nuovo impianto previsti dal progetto, identificandone la collocazione e l'ingombro a maturità;
 - c) alle specie previste, con evidenziazione dello spazio messo a disposizione, sia a livello aereo, sia a livello di suolo a disposizione delle radici
 - d) alla definizione dello spessore di suolo / substrato previsto in caso di verde pensile;
 - e) all'eventuale impiantistica dedicata all'irrigazione;
 - f) alla previsione di accessi per i mezzi di manutenzione del verde, dimensionati in relazione alla dimensione della superficie a verde e quindi ai macchinari previsti.
 - g) alle opere di arredo e pavimentazione;

²⁰ Vedasi anche: "DECRETO 11 ottobre 2017, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"



- h) al rispetto delle distanze regolamentari dai confini, di eventuali servitù, di eventuali vincoli paesaggistici e ambientali, delle prescrizioni del presente regolamento
 - i) alle lavorazioni di cantiere che possano entrare in conflitto con alberi e arbusti esistenti ed alle misure adottate o da adottare per evitare danni al verde ed in particolare agli alberi (con riferimento agli aspetti ed alle precauzioni esemplificati nell'[art.8](#) del presente regolamento)
 - j) alla adozione di criteri di sostenibilità da inserire nel piano di manutenzione, anche per aree a verde privato, sulla base delle indicazioni generali riportate per il verde pubblico nel Decreto 10 marzo 2020 ²¹
3. La completa realizzazione delle sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa la sistemazione a verde, costituisce condizione per l'accertamento dell'ultimazione dei lavori.
4. Nell'ambito degli atti di pianificazione attuativa e in quelli di programmazione negoziata ad essi assimilabili, deve essere contenuto il progetto delle aree destinate a verde pubblico e il relativo computo metrico estimativo.
5. il progetto di aree a verde pubblico dovrà evitarne per quanto possibile il frazionamento, favorendo invece la connessione tra aree verdi, anche attraverso percorsi ciclopodali
6. Nell'ambito dei progetti richiedenti autorizzazione, permesso di costruire /SCIA / CILA, che prospettino interventi di trasformazione di aree totalmente o parzialmente inedificate, il soprasuolo vegetale preesistente rispetto ai lavori di progetto deve essere **rilevato e rappresentato in una planimetria** dello stato di fatto, con allegata documentazione fotografica e descrizione analitica delle caratteristiche della vegetazione esistente.
7. Le istanze di trasformazione del territorio che richiedono autorizzazione, permesso di costruire /SCIA / CILA, e che comportano interventi ai sensi dell'[art.3.2](#), possono essere sottoposte, con parere espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale, **alla disamina della Commissione per il paesaggio**. Alla pratica autorizzativa andrà inoltre sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui al [modulo c](#) del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.
8. Nel caso in cui il progetto preveda lavori, transito di mezzi, attività di cantiere, scavi, posa di pavimentazioni ed opere che interessino l'area di pertinenza degli alberi come definita dal presente regolamento, detta relazione indica le tecniche di intervento, le modalità di salvaguardia adottate e l'eventuale necessità della rimozione degli alberi definendo il relativo intervento di compensazione.
9. Ogni qual volta sia prevista la realizzazione di un'area verde e/o di un impianto arboreo in dotazione ad un edificio di nuova costruzione, l'irrigazione deve essere prevista prioritariamente mediante una cisterna di raccolta delle acque meteoriche opportunamente dimensionata per soddisfare le esigenze annuali idriche delle piante. Per il recupero delle acque piovane si rinvia al [Regolamento edilizio](#).

²¹ V. riferimenti normativi



10. La progettazione di nuove realizzazioni di aree verdi o di riqualificazioni di aree già esistenti dovrà considerare prioritariamente il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e dell'infrastruttura verde urbana. L'organizzazione spaziale delle nuove realizzazioni dovrà favorire il massimo accorpamento delle superfici, evitando frammentazione e collocazioni residuali delle singole aree. La progettazione dovrà perseguire la qualità estetica e funzionale, ottimizzando costi della realizzazione e della futura manutenzione. In particolare, per raggiungere l'obiettivo prefisso di riduzione degli impatti ambientali ed economici di gestione, dovrà privilegiare soluzioni tecniche che riducano il consumo della risorsa idrica e di input energetici, anche in fase di manutenzione.

11. **La scelta delle specie** da impiegare per i nuovi impianti deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici, storici e culturali del territorio; in linea generale devono essere privilegiate le specie autoctone²² e rustiche, quelle meglio adattabili alle particolari condizioni dell'impianto e quelle che meglio rispondono agli obiettivi del progetto, che necessitino di bassa intensità di manutenzione, valutando opportunamente distanze e sestri di impianto. Laddove si ravveda che il ricorso a specie autoctone non sia adeguato allo specifico progetto, deve esserne data valida motivazione scientifica nel progetto medesimo, basandosi in ogni caso su principi di riduzione degli impatti ambientali e di efficacia dell'operazione di piantagione, considerando i vincoli paesaggistici eventualmente esistenti, i limiti stagionali di spazio per la chioma e per le radici della futura pianta, i sostanziali vantaggi attesi dall'utilizzo della eventuale specie alloctona selezionata²³.

12. il progetto descrive, anche attraverso adeguata rappresentazione planimetrica, lo **sviluppo dimensionale** delle specie arboree e arbustive, in relazione a:

- strutture prossime alla vegetazione arborea ed arbustiva (edifici, elettrodotti, lampioni, opere d'arte, linee alimentazione elettrica, strade, ecc.) e possibili conflitti con la vegetazione di nuovo impianto
- sottoservizi, superfici carrabili e pedonali, pavimentazioni e possibili conflitti con la vegetazione di nuovo impianto
- eventuali conflitti tra cantiere di progetto e verde esistente e relativi interventi preventivi o correttivi, anche alla luce delle problematiche evidenziate [nell'art. 8](#)
- Distanze regolamentari dai confini

Caratteristiche e dimensioni degli alberi e degli arbusti dall'impianto

13. Per l'impianto di nuovi alberi e/o arbusti, in caso di opere di urbanizzazione e/o di prescrizioni da parte del Comune, oppure ancora nel caso di alberi da porre a dimora in sostituzione di soggetti abbattuti, dovrà essere utilizzato materiale vivaistico avente dimensioni definite nell'atto autorizzativo. In assenza di indicazioni si fa riferimento a quanto stabilito dall' [art. 5.7](#)

²² cfr. allegati

²³ tratto da: **DECRETO 10 marzo 2020** "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" ed in particolare alla **SCHEDA A)** "contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti".



Presa in carico delle aree verdi da parte del Comune

14. Per le aree delle quali è prescritta la cessione al Comune previa realizzazione di verde pubblico, i lottizzanti devono assumere l'onere della manutenzione del verde **per un periodo minimo di un anno (12 mesi) dalla fine lavori, prolungabile fino a cinque anni** per sistemazioni a verde di particolare importanza, *con garanzia totale di attecchimento di tutte le specie vegetali presenti (prati compresi)*. In tali aree è proibito l'impiego di specie indesiderate di cui all'allegato 1b.

15. Il Comune può stipulare convenzioni con i privati - per la manutenzione a carico dei privati stessi - di aree pubbliche o di aree private ad uso pubblico, nel rispetto del presente regolamento, delle buone regole dell'arte e del *Capitolato Speciale per interventi di cura, manutenzione e nuova realizzazione del verde* adottato dal Comune;

Distanze dai confini

16. La distanza delle alberature rispetto ai confini di proprietà ²⁴ deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o di esposizione al sole di ambienti confinanti prospicienti. Nel caso di nuovi impianti²⁵, con esclusione delle alberate stradali, per le distanze dai confini vengono indicate le misure minime di seguito riportate ²⁶, alle quali attenersi salvo diversa autorizzazione comunale giustificata dalle particolari condizioni dello stato di fatto

- per alberi di prima grandezza = m 6
- per alberi di seconda grandezza = m 4
- per alberi di terza grandezza e inferiori = m 3
- per siepi formate da alberi di prima grandezza ed altri alberi non regolati in altezza = m 3
- per siepi formate da alberi di seconda o terza grandezza, purché regolarmente sottoposte a periodica potatura che ne impedisca la crescita in altezza oltre 4,00 metri = m 2
- per le siepi arbustive, le viti, gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,5 metri = m 0,5

17. **Qualora non sia possibile attenersi alle distanze sopra suggerite, e nel caso di situazioni esistenti le distanze legali sono quelle definite dall'art. 892 del Codice civile;**

18. **Sono fatte salve le norme del Codice della Strada.**

Distanze dalle utenze aeree, servitù

19. La distanza degli alberi da utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche sarà in funzione delle singole situazioni e dei vincoli e delle servitù esistenti, nel rispetto della normativa vigente.

²⁴ La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

²⁵ Le distanze indicate in questo comma si applicano solo per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento. In caso contrario si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile

²⁶ Per quanto riguarda gli alberi le misure sono adattate da:

- Regione Lombardia - quaderno per la gestione del verde pubblico - gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003: note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia;
- Regolamento del verde del Comune di Torino, 2020

le altezze sono riferite alle dimensioni tipiche della specie a maturità (v. allegato 1c)



Distanze dalle utenze sotterranee - PUGSS

20. In corrispondenza di servizi tecnologici interrati per la manutenzione dei quali, in futuro, possa rendersi necessario effettuare degli scavi, o per i quali si possano prevedere conflitti con gli apparati radicali degli alberi il progetto dovrà formulare e giustificare le scelte ritenute più idonee ad evitare tali conflitti. Tali aspetti potranno essere definiti anche nel Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (**PUGSS**), qualora predisposto dal Comune, con specifiche indicazioni anche in merito all'assistenza di personale qualificato in occasione di scavi eseguiti in presenza di alberi.

ART. 12 – ALBERATE STRADALI E PARCHEGGI

1. In occasione degli interventi di manutenzione straordinaria, di nuova costruzione o di trasformazione degli spazi stradali e dei parcheggi, contemporaneamente al progetto delle opere stradali va previsto un progetto di sistemazione e di tutela del verde integrato alla strada e/o al parcheggio. In tale progetto devono essere definiti la tipologia e lo stato di salute degli alberi eventualmente esistenti, il tipo e l'estensione delle sistemazioni a verde previste, così come la loro armonizzazione con impianti tecnologici (interrati e aerei), tubature, segnaletica stradale, campi visivi, percorsi ciclo pedonali, accessi a proprietà e edifici, arredi. Le strade, salvo documentata e motivata impossibilità, devono essere dotate, almeno su un lato e preferibilmente quello soggetto a maggior esposizione solare, di aiuole adeguatamente dimensionate per la messa a dimora di alberi. Tale messa a dimora avviene preferibilmente in aiuole continue. I parcheggi devono essere dotati di copertura arborea secondo criteri che possono essere maggiormente dettagliati nel [Regolamento edilizio](#)

ART. 13 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER NUOVI INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI INFRASTRUTTURE

1. Nell'ambito dei progetti di nuovi insediamenti di attività produttive di beni o servizi, deve essere contemplato il **progetto di sistemazione a verde** che dovrà prevedere fasce alberate ed arbustive, di adeguata profondità, con funzione di isolamento, di filtro e di mascheramento dei margini. È proibito l'impiego delle specie indesiderate di cui all'allegato 1b. La stessa attenzione dovrà essere posta nel caso di insediamenti abitativi e infrastrutture che si affaccino direttamente su spazi agricoli e spazi aperti in generale, comprese le infrastrutture viarie.

2. Per la progettazione di infrastrutture devono essere previste misure di mitigazione consistenti in opere da realizzare contestualmente all'intervento, volte ad abbassare i livelli di criticità indotti dallo stesso ²⁷. Anche in questo caso è proibito l'impiego delle specie indesiderate di cui all'allegato 1b.

3. Le piantagioni con finalità di mitigazione dovranno attestarsi prioritariamente lungo il sistema delle reti ecologiche individuate dal PGT, del reticolo idrico e dei percorsi campestri potenziando, dove possibile, le formazioni arboreo – arbustive già esistenti. Si rinvia a tal proposito al **Piano dei Servizi - ALLEGATO 3: Schede di programma**

²⁷ La costituzione, in particolare, di ecosistemi – filtro consente da un lato di mitigare l'impatto e dell'altro di compensare la perdita di valori ambientali del territorio a causa della realizzazione dell'infrastruttura. Per "ecosistema – filtro" si intende un'unità ecosistemica in grado di assorbire gli elementi inquinanti, quali polveri, aerosol, gas, liquidi e rumori, nonché di trattenere, modificare o rallentare il loro flusso verso l'ambiente o gli insediamenti antropici (vedi: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586.



CAPITOLO 3 - NORME PARTICOLARI PER LE FORMAZIONI ARBOREO-ARBUSTIVE

ART. 14 - PRESCRIZIONI PER LE FORMAZIONI ARBOREO-ARBUSTIVE

Principi generali

1. Le formazioni arboreo – arbustive, come definite dal presente regolamento, [art. 2 e glossario](#), sono oggetto di tutela nel loro complesso ed indipendentemente dalle dimensioni degli alberi e degli arbusti che li compongono; In caso di autorizzazione alla rimozione di parti di formazioni arboreo arbustive si rimanda all'[art. 5.7](#) del presente regolamento
2. Nel caso di formazioni arboreo – arbustive poste sulle due sponde o lati di strade, rogge, canali, fossi e corsi d'acqua, ai fini del presente regolamento, ogni sponda o lato è considerata singolarmente.
3. In ogni caso si dovrà mantenere, dove esistente, e se possibile aumentare, la composizione polispecifica: dovranno pertanto essere preservate ed incentivate anche la componente arbustiva e quella erbacea. In generale le operazioni manutentive dovranno favorire lo sviluppo delle specie autoctone di cui all'[allegato 1a](#). Le specie esotiche ed infestanti, ed in particolare le piante indesiderate di cui all'[allegato 1b](#), dovranno essere limitate nello sviluppo o sostituite in occasione degli interventi autorizzati di gestione.

Formazioni arboreo – arbustive con funzione di mitigazione o mascheramento

4. Nel caso delle formazioni arboreo – arbustive con funzione di mitigazione o mascheramento degli insediamenti produttivi, dei margini urbani, delle cave, delle infrastrutture viarie e come tali individuati nel PGT o in appositi elaborati²⁸, gli interventi di gestione saranno finalizzati esclusivamente al potenziamento delle loro funzioni ecologiche e paesaggistiche e dovranno essere autorizzati ai sensi [dell'art. 3](#) del presente regolamento.

Formazioni arboreo – arbustive in area agricola

5. In area agricola gli interventi di manutenzione delle formazioni arboreo – arbustive sono finalizzati, oltre a quanto sopra specificato, a valorizzare la loro azione protettiva verso le colture e la funzione produttiva, anche mediante governo a ceduo ²⁹. **La forma di governo** può essere differenziata all'interno o lungo la formazione arboreo – arbustiva, prediligendo la creazione di strutture costituite da alto fusto, con strati sottostanti governati a ceduo a loro volta accompagnati dalle componenti arbustiva ed erbacea. **La ceduzione ed il taglio di utilizzo** sono consentiti nel caso di formazioni arboreo – arbustive tradizionalmente e regolarmente sottoposte a tali forme di governo e nel caso di nuovi impianti realizzati a tale scopo, purché gli interventi siano finalizzati a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa; gli interventi di cura e manutenzione andranno eseguiti nel rispetto delle buone regole dell'arte e del presente Regolamento.
6. L'esecuzione di interventi di utilizzazione (taglio, ceduzione) è sottoposta a preventiva **denuncia di taglio** (autocertificando il rispetto del presente regolamento) da inoltrare all'Amministrazione Comunale, **che avrà la facoltà di dare indicazioni al riguardo**, al fine di salvaguardare la presenza delle situazioni di maggior pregio, provvedendo all'individuazione dell'area di esecuzione dell'intervento o alla contrassegnatura delle piante da conservare, ovvero di quelle da tagliare. **Decorsi 30 giorni** dalla data della denuncia di taglio, gli interventi si intendono autorizzati senza alcuna prescrizione.

²⁸ Vedasi ad es. Piano dei Servizi - ALLEGATO 3: Schede programma

²⁹ Mario Carminati. "La gestione del verde urbano e rurale", 2014.



7. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di individuare diversi livelli di tutela per formazioni arboreo – arbustive in funzione delle diverse caratteristiche qualitative e funzionali. A tale scopo potranno essere redatti appositi elenchi e planimetrie con la localizzazione sul territorio.

8. **Sono vietate l'estirpazione e la devitalizzazione delle ceppaie**, fatta salva la richiesta di autorizzazione per esigenze particolari o obblighi derivanti da normativa, adeguatamente documentati.

9. **Sono consentiti:**

- il **ceduo a sterzo**, con il quale si cerca di assicurare una diversa età ai polloni di una singola ceppaia (che pertanto presenta polloni di 2-3 età, multiple del turno)
- il **ceduo matricinato**, con il quale si può eseguire il taglio raso sulla singola ceppaia purché lungo la formazione vegetale siano comunque rilasciati soggetti sotto forma di matricine e/o di alberi da condurre ad alto fusto, nella misura definita di seguito.
- Il **ceduo semplice** (in cui il soprassuolo è costituito esclusivamente da polloni coetanei) con taglio a raso sulle ceppaie senza rilascio di matricine, è consentito solo su formazioni a turno breve, espressamente individuate come a bassa priorità di tutela negli elaborati del PGT, e comunque per lunghezze inferiori ai 30 m sulla medesima formazione arboreo-arbustiva. **Sono fatte salve** esigenze diverse motivate da vincoli o servitù (elettrorodotto, etc.). In caso di ceduo semplice, a partire dalla stagione silvana successiva al taglio, si deve operare una progressiva selezione dei ricacci migliori, rilasciando quelli più vigorosi e con attaccatura più bassa.

10. **il turno di taglio per il ceduo non può essere inferiore ai 10 anni; eventuali deroghe dal turno minimo possono essere autorizzate a fronte di esigenze di carattere agronomico o idraulico adeguatamente documentate**

11. Il **periodo** in cui effettuare il taglio di ceduzione è quello stabilito dalle norme forestali regionali vigenti: **15 OTTOBRE – 31 MARZO per zone inferiori a 600 m di quota sul livello del mare**

Nel caso di formazioni arboreo-arbustive insediate sulle due sponde o lati di strade, rogge, canali, fossi e corsi d'acqua gli interventi di taglio non potranno interessare tratti opposti nella stessa stagione silvana, fatte salve esigenze di carattere agronomico o idraulico adeguatamente documentate.

12. Gli interventi di sfollo, asportazione di fusti morti, schiantati o pericolanti sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa regolare denuncia di taglio. La potatura dei rami secchi può essere eseguita, senza denuncia, in qualsiasi periodo dell'anno; la potatura dei rami basali sul terzo inferiore della pianta fino a un massimo di 6 metri, può essere eseguita, senza denuncia di taglio, in fase di riposo vegetativo rispettando il collare dei rami ed operando secondo le buone regole dell'arte (come da Capitolato Speciale per interventi di cura, manutenzione e nuova realizzazione del verde adottato dal Comune)

13. Le **matricine** sono soggetti scelti tra le piante migliori, ad alto fusto o scelti tra i polloni più vigorosi e meglio conformati, con priorità per le specie autoctone; esse devono essere distribuite in modo uniforme lungo la formazione. Ai fini del presente regolamento sono considerate matricine anche i polloni del ceduo con età pari o multipla del turno e gli alberi governati ad alto fusto. Le matricine sono rilasciate uniformemente lungo tutta la superficie sottoposta a taglio e in misura di almeno 1 ogni 8 - 10 m (1 pianta ogni circa 70 - 100 mq nel caso di bande / fasce alberate); indicativamente un terzo delle matricine deve avere età pari a tre volte la durata del turno, un terzo età doppia ed un terzo età pari al turno. In presenza di specifico regolamento del Parco regionale del Serio³⁰, per evitare sovrapposizione di norme nel caso aziende agricole che conducano terreni anche all'interno del Parco, si farà riferimento alle norme del Parco.

³⁰ La possibile emanazione di tale regolamento è citata nelle NTA del PTC del Parco, variante n. 4 art. 31



14. In caso di formazione di elevato valore e/o alta priorità di tutela o **in presenza di esemplari ad alto fusto** l'Amministrazione si riserva la possibilità di definire turni maggiori così come un maggiore rilascio di matricine ed individui ad alto fusto.

15. Le matricine filate o malformate non potranno essere computate nel numero complessivo. È facoltà dell'Amministrazione concedere una diversa fittezza delle matricine, qualora se ne configuri la necessità, in funzione del turno di taglio prescelto.

16. Il taglio di ceduzione deve essere eseguito con attrezzi affilati in modo che la corteccia non resti slabbrata e senza danneggiare le gemme basali da cui si originano i polloni; il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto, a non più di dieci cm di altezza dal punto di inserimento del pollone, ed in modo che la superficie di taglio sia regolare (non deve essere a "U" o a "V"). Dovranno inoltre essere prese tutte le precauzioni affinché venga evitato il danneggiamento della rinnovazione, delle matricine e della componente arbustiva ed erbacea delle formazioni arboreo arbustive.

17. la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio deve essere preferibilmente cippata e reimpiegata localmente come pacciamatura

18. Il **ceduo a capitozza** può essere eseguito, in fase di riposo vegetativo, solo nel caso di esemplari tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tali forme di governo e nel caso di nuovi impianti espressamente realizzati a tale scopo.

19. **Le ceppaie morte o deperenti**, così come le fallanze all'interno delle siepi e dei filari, anche nel caso di zone percorse dal fuoco, vanno rimpiazzate con nuove piantagioni. In ogni caso, ogni taglio che comporti una significativa riduzione della copertura vegetale deve essere accompagnato da interventi atti a favorire la rapida ricostituzione del soprassuolo vegetale, se necessario anche mediante piantagione di congruo numero di piantine.

20. Come da art. 5.6 della L.R. 31-03-08 n.10, è inoltre vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.

21. **sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni in base a normativa fitosanitaria vigente, a norme vigenti di polizia idraulica ed in genere a normativa sovraordinata** ³¹

22. **Sono vietati interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione, come arature e lavorazioni principali del terreno ad una distanza eccessivamente ravvicinata** (mediamente la distanza di rispetto è pari ad almeno 2,0 metri per le formazioni arboree e a 1,0 metri per quelle arbustive).

NOTA BENE: Per le caratteristiche del territorio del Comune di **Bagnatica** si è deciso di non differenziare livelli di tutela per le formazioni arboreo - arbustive, uniformandone la gestione sull'intero territorio comunale; in caso di approfondimento del quadro conoscitivo del territorio (come previsto dal regolamento di attuazione del Piano di indirizzo forestale, art. 10), è comunque possibile differenziare la gestione in funzione delle eventuali priorità di tutela individuate.

³¹ Si richiamano a tal proposito: **a)** Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione - comma 1b: "per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio" **b)** DPR 13 febbraio 2017 n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata



ART. 15 – NUOVO IMPIANTO DI FORMAZIONI ARBOREO ARBUSTIVE

Per il nuovo impianto di “formazioni arboreo – arbustive”, nonché di piante singole in ambito rurale³², oppure per piantagioni **con funzione di mitigazione** o mascheramento degli insediamenti produttivi, dei margini urbani, delle cave, delle infrastrutture viarie e come tali individuati nel PGT o in appositi elaborati³³, si fa ricorso preferibilmente a specie autoctone (scelte tra le specie indicate in allegato 1a), fatte salve eventuali norme più restrittive per aree protette e per il PLIS del Tomenone.

Fatte salve eventuali deroghe per situazioni specifiche adeguatamente documentate, le piantagioni dovranno essere il più possibile plurispecifiche, cioè composte da più specie arboree e da più specie arbustive. I criteri per l'individuazione della composizione delle formazioni arboreo arbustive lineari sono i seguenti:

- verificare la compatibilità delle specie prescelte con le condizioni stazionali del sito
- verificare la compatibilità fitosociologica e fitosanitaria
- verificare la compatibilità con le norme paesaggistiche, forestali, di polizia idraulica (le indicazioni del PLIS)
- rispettare i vincoli legali, le servitù, le distanze regolamentari dai confini.
- scegliere le specie che più si adattano agli scopi prefissati (piantagione difensiva o di delimitazione, funzione frangivento, funzione di mitigazione o mascheramento, funzione produttiva, etc.)
- prediligere composizioni caratterizzate da almeno tre strati vegetativi: alberi ad alto fusto, ceduo lineare e/o arbusti alti, arbusti bassi ed erbe, caratterizzati da composizione floristica sufficientemente diversificata
- evitare o limitare piantagioni costituite da un unico strato vegetativo ogniqualvolta sia possibile

Nel caso di piantagioni finalizzate al mantenimento ed alla reintegrazione di formazioni arboreo arbustive lineari già esistenti, può essere giustificato l'impiego delle specie effettivamente già presenti nel caso in cui una soluzione diversa comprometta l'aspetto estetico o funzionale della siepe (ad es. siepe di *Robinia pseudoacacia* per utilizzo in apicoltura o per produzione di legna).

Nell'esecuzione degli impianti devono essere rispettate le norme vigenti in materia di distanze da confini, strade, ferrovie, linee elettriche, servitù, opere di bonifica, reticolo idrico e di tutela del paesaggio.

Le piante di nuovo impianto devono essere sane e di idonea qualità vivaistica, di provenienza accertata e, se possibile, certificata scegliendo varietà locali.

³² la norma non si applica all'arboricoltura da legno e alle colture in genere, escluse dal presente regolamento (v. art.1).

³³ Ad es. Piano dei Servizi - ALLEGATO 3: Schede programma



CAPITOLO 4 - SANZIONI

ART. 16 – SANZIONI

Sanzioni amministrative:

1. Ogni violazione o inosservanza del presente Regolamento (quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali e quindi ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, è punita, ai termini dell'art.7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i., che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al Sistema penale".

2. Le sanzioni di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime oltre, se del caso, alla sanzione accessoria di cui a commi successivi.

3. In caso di **danni a singoli alberi** tutelati ai sensi del presente regolamento, non autorizzati, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni all'albero	da € 50,00 a € 150,00 cad
b) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente, danni da decespugliatore	da € 150,00 a € 400,00 cad
c) danni irreparabili all'apparato radicale o alla chioma, danni irreparabili da decespugliatore, abbattimento non autorizzato di un albero tutelato ai sensi del presente regolamento	€ 500,00 cad

4. nel caso di **alberi monumentali** si rinvia a LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 10 . Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani; si riporta a tal proposito l'art. 7.4 : *"Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato (oggi sostituito per la particolare funzione dal Mipaaf - Direzione generale delle foreste)."*

Sanzioni per danni a formazioni arboreo-arbustive:

5. Nel caso di danneggiamenti o eliminazione / estirpazione non autorizzata di formazioni arboreo - arbustive tutelate dal presente regolamento, il contravventore dovrà provvedere a reimpiantare la formazione, salvo deroghe o diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, per la stessa lunghezza e larghezza di quella precedentemente andata perduta, anche secondo quanto disposto dagli articoli 5.6 e 5.7 del presente regolamento, assumendosi l'onere della garanzia di attecchimento e della relativa manutenzione per almeno 12 mesi dal reimpianto.



Sanzioni per danni su aree a verde pubblico

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, colui che è ritenuto responsabile di danneggiamenti al verde **pubblico** è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi o a interventi di **compensazione ambientale** così come previsti dalle norme del Regolamento, compreso **l'obbligo al reimpianto come definito all'art.5** e compreso il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per la perizia tecnica di quantificazione del danno

7. Per danneggiamento di aree verdi pubbliche è previsto il risarcimento del costo delle opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi; tali opere saranno gestite dalla Amministrazione Comunale secondo la procedura di seguito enunciata. I lavori di ripristino saranno eseguiti dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico su ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione applicando i prezzi desunti dal listino prezzi adottato dal Comune e gli importi dovranno essere versati direttamente all'Amministrazione Comunale; **sono comprese negli oneri di ripristino, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura con garanzia di completo attecchimento del verde ripristinato per 12 mesi.**

8. Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area verde pubblico o di banchina alberata di superficie globale fino a 250 mq. i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP..

9. A discrezione dell'Amministrazione i lavori di ripristino potranno essere affidati all'autore o responsabile stesso del danno qualora in grado di offrire le necessarie garanzie di corretta esecuzione.

Sanzioni diverse:

10. mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa
€ 100,00

11. utilizzo di aree verdi pubbliche per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso, in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento, transito non autorizzato con veicoli a motore, abbandono di rifiuti, salvo l'obbligo di risarcire eventuali danni al verde pubblico;
€ 150,00

12. restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo, salvo l'obbligo di risarcire eventuali danni dove previsto dalla norma
€ 150,00

Sanzioni accessorie:

13. L'Amministrazione Comunale, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al presente articolo, **fatto salvo quanto stabilito all'art.8**, può richiedere:

- a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica e comunque per non più di 30 giorni, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) il rimborso delle spese sostenute per la perizia tecnica di quantificazione del danno;

ART. 17 – ORGANI DELEGATI ALLA VIGILANZA

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni del presente Regolamento procederanno gli Agenti di Polizia Locale, salvo quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 e s.m.i. in materia di accertamento di violazioni



CAPITOLO 5 - RUOLO DEL COMUNE

ART. 18 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DIVULGAZIONE

Al fine di consentire una costante crescita della sensibilità culturale nei confronti del verde e la corretta applicazione del presente Regolamento, il Comune, **nei limiti delle disponibilità finanziarie a bilancio**³⁴:

- cura la divulgazione del presente Regolamento, anche attraverso iniziative formative ed informative, rivolte ai cittadini, alle scuole, al personale interno e a ditte e professionisti che si trovino ad operare a contatto con il patrimonio vegetale del Comune.
- adotta un Capitolato speciale per interventi di cura, manutenzione e nuova realizzazione di aree verdi, da mettere a disposizione cittadini, progettisti e ditte appaltatrici operanti sul territorio.
- nel PGT o in appositi elaborati, censisce le formazioni arboree arbustive non rientranti nella definizione di bosco, rilevando a scala di maggior dettaglio i "sistemi verdi" definiti nel Piano di Indirizzo Forestale vigente, definendone la tutela e le modalità di gestione anche in funzione di un gradiente di valore ambientale e paesaggistico eventualmente attribuito.
- nel PGT o in appositi elaborati individua le formazioni arboree e arbustive, esistenti o di progetto, con funzione di mitigazione e mascheramento degli insediamenti produttivi, dei margini urbani, delle cave, delle infrastrutture viarie, anche quando ne sia prescritta la realizzazione in sede di rilascio di titolo abilitativo o di parere della Commissione paesaggio, definendone la tutela ai sensi dell'art.2 del presente regolamento ([v. Piano dei Servizi - ALLEGATO 3: Schede programma](#))
- censisce il verde pubblico, come da indicazioni fornite dalle "Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano, e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile – Roma 2017" e secondo un gradiente di approfondimento di analisi come definito dal **Decreto 10 marzo 2020**, Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde
- Nell'eventualità di predisposizione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), introduce specifiche indicazioni per la salvaguardia degli alberi in occasione di scavi e lavori stradali
- Cura e promuove la realizzazione ed il mantenimento, anche mediante gestione differenziata delle superfici inerbiti, di aree prative e fiorite "autoctone" che fungano da aree di alimentazione e protezione degli insetti pronubi ed in genere della fauna, con particolare riguardo agli insetti ausiliari utilizzati nella lotta biologica ed integrata, sia nella difesa del verde ornamentale, sia nella difesa delle colture agrarie
- Nel rispetto della normativa vigente predispone aree per il deposito temporaneo dei sottoprodotti derivanti da manutenzione del verde pubblico, definendone le modalità di utilizzo; promuove il riutilizzo in sito di detti sottoprodotti anche nel caso della manutenzione del verde privato
- Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni e sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie a bilancio, fornisce ai residenti la consulenza tecnica gratuita di tecnico abilitato, limitatamente all'indicazione degli interventi per la cura del verde e per la messa a dimora di nuovi alberi, sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

³⁴ La legge 14-01-2013 n. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, articolo 6.1, recita: "Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree"



ART. 19 – GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI

L'Amministrazione Comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del verde cittadino, come quelle indette nel quadro della Giornata Nazionale dell'Albero. In occasione della celebrazione della Giornata, **il 21 novembre** Il Comune cura, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, la Regione e con il Carabinieri Forestali, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa il Comune, di piantine di specie autoctone, con modalità previste dalla norma (LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani").

L'Amministrazione Comunale riconosce come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica pertanto alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione etc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazioni tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere, iniziative formative e informative rivolte alla cittadinanza.

ART. 20 – NORME FINANZIARIE

1. Tutti gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio; il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e nuovo impianto di aree a verde pubblico.

2. L'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento deve essere deliberato con atto della giunta Municipale.

ART. 22 – NORME SOVRAORDINATE O IN CONTRASTO

Per le superfici comprese entro il perimetro di aree protette o sottoposte a vincoli sovraordinati, il presente Regolamento si applica per tutte le sue prescrizioni compatibili con le relative norme

Le norme regolamentari comunali che siano in contrasto con il presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, compresi gli allegati, dopo aver acquisito esecutività, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.



ALLEGATI



Allegato 1 – liste vegetazione



Allegato 1a – lista piante autoctone o tradizionali ³⁵

Specie arboree

Nome scientifico	Nome italiano
Acer campestre	Acero campestre
Acer platanoides	Acero riccio
Acer pseudoplatanus	Acero di monte
Alnus glutinosa	Ontano nero
Betula pendula (= sin B. verrucosa)	Betulla
Betula pubescens	Betulla pubescente
Carpinus betulus	Carpino bianco
Castanea sativa	Castagno
Celtis australis	Bagolaro
Fagus sylvatica	Faggio
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
Fraxinus ornus	Frassino orniello
Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale
Juglans regia	Noce comune
Morus alba, Morus nigra (*)	Gelso bianco, Gelso nero
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Platanus orientalis	Platano orientale
Populus alba	Pioppo bianco
Populus canescens	Pioppo grigio, gatterino
Populus nigra	Pioppo nero
Populus nigra 'Italica'	Pioppo cipressino
Populus tremula	Pioppo tremolo
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Prunus padus	Pado
Quercus cerris	Cerro
Quercus petraea	Rovere
Quercus pubescens	Roverella
Quercus robur	Farnia
Salix alba	Salice bianco
Sorbus domestica	Sorbo comune
Sorbus torminalis	Ciavardello
Taxus baccata	Tasso
Tilia cordata	Tiglio selvatico
Tilia platyphyllos	Tiglio nostrano
Ulmus minor	Olmo campestre
Piante da frutto in genere (*)	

(*) specie tradizionali ammissibili

NOTA BENE: In aree protette e all'interno del PLIS del Tomenone la scelta delle specie è subordinata ad autorizzazione dell'Ente parco o Ente gestore; in zona boscata si deve fare riferimento a norma forestale regionale e ad eventuali indicazioni del PIF.

Si richiama inoltre l'art. 90 delle NTA del Piano delle regole che recita (art. 90 - Tessuto agricolo) "vietata l'introduzione di specie vegetali estranee alla vegetazione autoctona contemplata dal Piano di Indirizzo Forestale, anche quando si tratti di siepi per le recinzioni"; il PIF della Provincia rinvia a sua volta al Regolamento forestale regionale. Il presente Regolamento comunale del verde, pur non applicandosi alle aree boschive, individua le specie autoctone in coerenza con il Regolamento forestale regionale, selezionando però ulteriormente le specie, in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali a scala comunale

³⁵ Si rinvia per completezza a: **DECRETO 10 marzo 2020** "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" ed in particolare alla **SCHEDA A)** "contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti".



Specie arbustive

Nome scientifico	Nome italiano
Amelanchier ovalis	Pero corvino
Berberis vulgaris	Crespino
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Coronilla emerus	Coronilla, emero
Corylus avellana	Nocciolo
Cotinus coggygria	Scotano
Crataegus monogyna	Biancospino
Euonymus europaeus	Fusaggine, berretta del prete
Ficus carica (*)	Fico
Frangula alnus	frangola
Hedera helix	Edera
Ilex aquifolium	Agrioglio
Juniperus communis	Ginepro comune
Ligustrum vulgare	Ligustro
Malus sylvestris	Melo selvatico
Prunus spinosa	Prugnolo
Rhamnus catharticus	Spinocervino
Rosa canina, Rosa gallica	Rosa canina, Rosa gallica
Salix caprea	Salicone
Salix cinerea, Salix eleagnos	Salice grigio, Salice ripaiolo
Salix fragilis, Salix purpurea	Salice fragile, Salice rosso
Salix triandra, Salix viminalis	Salice da ceste, Salice da vimini
Sambucus nigra	Sambuco nero
Sarothamnus scoparius, Cytisus scoparius	Ginestra dei carbonai
Spartium junceum	Ginestra odorosa
Viburnum lantana	Lantana
Viburnum opulus	Pallon di maggio

NOTA BENE: In aree protette e all'interno del PLIS del Tomenone la scelta delle specie è subordinata ad autorizzazione dell'Ente parco o Ente gestore; in zona boscata si deve fare riferimento a norma forestale regionale e ad eventuali indicazioni del PIF.

Si richiama inoltre l'art. 90 delle NTA del Piano delle regole che recita (art. 90 - Tessuto agricolo) "vietata l'introduzione di specie vegetali estranee alla vegetazione autoctona contemplata dal Piano di Indirizzo Forestale, anche quando si tratti di siepi per le recinzioni"; il PIF della Provincia rinvia a sua volta al Regolamento forestale regionale. Il presente Regolamento comunale del verde, pur non applicandosi alle aree boschive, individua le specie autoctone in coerenza con il Regolamento forestale regionale, selezionando però ulteriormente le specie, in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali a scala comunale



Allegato 1b - lista piante indesiderate, estranee alla flora locale

Specie arboree	Specie arbustive
Abies sp. – abete	Bambù (tutte le specie)
Cupressus arizonica – cipresso argentato	Ligustrum ovalifolium – ligustro ovalifoglio
Ligustrum lucidum - Ligustro arboreo	Ligustrum sinense – Ligustro cinese
Picea abies - abete rosso, peccio	Parthenocissus quinquefolia – vite del Canada
Picea excelsa (= P. abies) – abete rosso, peccio	Prunus laurocerasus - lauroceraso
Pinus nigra – Pino nero.	Trachycarpus fortunei (palma cinese)
Pinus pinea – pino domestico	
Pinus strobus – pino strobo	
Quercus rubra, quercia rossa	
Robinia pseudoacacia – robinia (*)	
Ulmus pumila – olmo siberiano	

(*) = consentita dove utilizzata per allevamenti apistici;

si rinvia inoltre a D.g.r. 16 dicembre 2019 - n. XI/2658 Aggiornamento delle **liste nere delle specie alloctone animali e vegetali** oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione – sostituzione allegati D ed E della d.g.r. n. 7736/2008 (art. 1, comma 3, l.r. n. 10/2008)



Allegato 1c – classi di altezza di alberi

Le classi di altezza sono riferite all' altezza raggiunta a maturità³⁶ (nel determinare la classe a cui appartiene una pianta occorre pertanto fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età o alle dimensioni dell'esemplare) secondo il seguente schema esemplificativo e non esaustivo:

alberi di prima grandezza (altezza circa >18m)	alberi di seconda grandezza (altezza circa 12-18m)	alberi di terza grandezza (altezza circa < 12 m)
Abies sp. Abies nordmanniana Acer platanoides Acer pseudoplatanus Acer saccharinum Aesculus hippocastanum Ailanthus altissima Alnus glutinosa Betula verrucosa (= alba = pendula) Calocedrus decurrens Castanea sativa Cedrus sp. Cedrus sp. Celtis sp. Chamaecyparis lawsoniana Cupressus sempervirens Fagus sylvatica Fraxinus excelsior e F. oxycarpa Ginkgo biloba Juglans nigra Larix decidua Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Magnolia grandiflora Metasequoia glyptostroboides Picea abies Pinus wallichiana Pinus silvestre Platanus sp. Populus sp. Prunus avium Pseudotsuga menziesii Pterocarya fraxinifolia Quercus cerris Quercus petraea Quercus robur Quercus rubra Robinia pseudoacacia Sophora japonica Salix alba Sequoia sempervirens Sequoiadendron giganteum Taxodium sp. Thuja plicata Tilia sp. Ulmus sp.,	Acer campestre Acer freemanii Acer negundo Acer platanoides 'Columnare' Acer platanoides 'Emerald Queen' Aesculus x carnea 'Briotii' Alnus cordata Alnus spaethii Carpinus betulus Carpinus betulus 'Fastigiata' Catalpa bignonioides Corylus colurna Cupressocyparis leylandii Cupressus sp Fraxinus angustifolia Gleditsia triachantosa Gymnocladus dioica Juglans regia Juniperus communis, Ostrja carpinifolia Paulownia tormentosa Pinus pinea Pyrus callieriana Populus alba 'Pyramidalis' Populus tremula 'Erecta' Prunus avium 'Plena' Quercus ilex Salix babylonica Sorbus aucuparia Sorbus aria Sorbus torminalis Taxus baccata Thuja orientalis	Acer buergerianum Acer ginnala Acer japonicum Acer monspessulanum Acer palmatum Acer platanoides 'Crimson King' Acer platanoides 'Crimson Sentry' Acer platanoides 'Globosum' Albizia julibrissin Betula nigra Carpinus betulus 'Frans Fontaine' Catalpa bungei Cercis siliquastrum Fraxinus ornus Gleditsia triachantosa 'Sunburst' Ilex aquifolium Juniperus communis Laurus nobilis Ligustrum lucidum Koelreuteria paniculata Maclura pomifera Magnolia x soulangiana Magnolia loebneri Malus silvestris Malus sp. Melia azedarach Morus sp. Parrotia persica Prunus cerasifera Prunus da fiore Prunus padus Prunus serrulata Quercus pubescens Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' Sophora japonica 'Columnaris'

Alberi a chioma fastigiata = Acer platanoides 'Columnare', Carpinus betulus 'Fastigiata', Cupressus sempervirens, Koelreuteria paniculata 'Fastigiata', Populus nigra 'Italica', Quercus robur 'Fastigiata', etc.

Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello (altezza < 6 m) = Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Cornus mas, Eriobotrya japonica, Fraxinus ornus 'Meczek', Lagerstroemia indica, Hibiscus syriacus, Juniperus communis, Tamarix gallica, etc.

³⁶ *Classi dimensionali tratte da "Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003"*



Allegato 2 – valore ornamentale degli alberi e stima dei danni



Metodologie per la stima del valore ornamentale e dei danni agli alberi

Per la stima del valore ornamentale degli alberi e, conseguentemente, per la stima di eventuali danni agli stessi, si fa riferimento al metodo parametrico svizzero modificato (Pirani e Fabbri, 1988) perché tra i metodi maggiormente diffusi in Italia e contenuto in gran parte dei regolamenti comunali del verde³⁷.

A) Abbattimenti.

In caso di abbattimento o di danneggiamento irreparabile di alberi di proprietà pubblica tutelati ai sensi del presente regolamento ([art.2](#)) e come previsto dall'[art. 16](#), l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere il risarcimento determinato in base alla **stima del valore ornamentale** dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

Il **risarcimento** complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$R = V.o + S.a.$$

dove:

R = risarcimento spettante all'Amministrazione Comunale

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dall'Amministrazione Comunale), comprese spese di estirpazione ceppo, ripristino dei luoghi, spese tecniche (comprese quelle eventualmente necessarie per la valutazione di stabilità degli alberi danneggiati).

B) Danni alla parte aerea

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei di proprietà pubblica (potature, taglio di rami, danneggiamenti vari, ecc.) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedono l'onere della manutenzione di un'area verde) l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere un risarcimento pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto (qualora il danno sia rimediabile). Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

Il **risarcimento** sarà quindi determinato dalla seguente formula:

$$R = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

R = risarcimento spettante all'Amministrazione Comunale

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento.

³⁷ Strazzabosco, 2020



C) stima del danno all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno fisiologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante di proprietà pubblica (ad es. operando scavi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi). Il risarcimento si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale, oltre a determinarne potenziali cause di instabilità.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori:

$$R = D.f. = V.o. \times H / 100$$

dove:

R = risarcimento spettante all'Amministrazione Comunale

D.f. = Danno fisiologico (come da schema di calcolo riportato di seguito)

V.o. = Valore ornamentale

H / 100 = Incidenza percentuale delle radici asportate.

D) Diminuzione della stabilità degli alberi

Nel caso in cui il danneggiamento sulla chioma o all'apparato radicale possa pregiudicare la futura stabilità del soggetto arboreo danneggiato, il risarcimento spettante all'Amministrazione comunale comprende una perizia sulla stabilità degli alberi danneggiati, da affidarsi a professionista abilitato; qualora, a causa del danneggiamento, si renda necessario l'abbattimento cautelativo dell'albero danneggiato, l'indennizzo dovuto all'Amministrazione Comunale sarà calcolato di conseguenza.

E) Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, ferite di leve entità che non compromettano salute o stabilità degli alberi) al tronco ed ai rami delle piante per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc. Il risarcimento richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata, aumentata di una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dalla Città



Metodologia per la stima del valore ornamentale

(metodo svizzero modificato³⁸, già adottato da numerosi Comuni tra cui il Comune di Torino)

a) Prezzo di vendita al dettaglio, ottenuto da prezzo di listino³⁹

b) Indice relativo alla specie e varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio secondo i prezzi rilevati presso i vivai produttori di piante ornamentali o sulla base dei prezzi desunti da un listino prezzi delle piante ornamentali ed individuato dal Comune in funzione della necessità.

Il valore da prendere in **considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta in zolla di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,5-3,00 m.)**

$$b = a/10$$

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a seconda del costo della pianta in vivaio.

c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;
- 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
- 6 = pianta sana, media vigoria, in filare;
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
- 2 = pianta sana poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;
- 1 = pianta senza vigore, malata
- 0,5 = pianta priva di valore.

d) Indice secondo la localizzazione

- 10 = centro città o zone sottoposte a vincolo
- 8 = media periferia;
- 6 = periferia;
- 4 = parchi esterni all'abitato, aree naturalistiche periferiche
- 2 = zone rurali

³⁸ Pirani e Fabbri, 1988

³⁹ Definito sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali adottato dal Comune e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione (o, in difetto di questo, da listino definito dal Comune in funzione della necessità, ad es. Prezziario Nazionale Assoverde o simili).



e) Indice secondo le dimensioni del tronco

Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

g) Deprezzamento

Piante con danni o ferite di modesta entità	10%
Piante mantenute in dimensioni ridotte per esigenze di sicurezza	30%
Piante con ferite o alterazioni di rilevante entità, potature drastiche su branche di secondo o terzo ordine	50%
Piante con ferite o alterazioni di grave entità e potature drastiche su branche primarie e/o tronco	70%

i) Valore ornamentale

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - g$$

Esempio di calcolo del valore ornamentale di un Tiglio con circonferenza tronco = 100 cm, sano, vigoroso, in filare localizzato in centro città, con difetti modesti:

a = 47,00 **b** = 4,7 **c** = 9 **d** = 10 **e** = 8 **g** = 10%;

$$V.o. = (4,7 \times 9 \times 10 \times 8) - 10\% = 3.045,6 \text{ €}$$



Metodologia per la stima del danno fisiologico dell'apparato radicale

Per scavi autorizzati ed eseguiti oltre l'area di pertinenza degli alberi adottando le precauzioni previste dal presente regolamento non si prevede stima del danno.

i) Valore ornamentale

m) Diametro del fusto al colletto della pianta

h) distanza dello scavo dal colletto della pianta

s, t) Distanze limiti dello scavo dal colletto della pianta

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta, per questo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto che, sommato, dà i cateti per intero.


n) Ampiezza fonte scavo

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte di scavo (all'interno dell'area di pertinenza dell'albero come definita [all'art.8 e nel glossario](#)).


u) Settore angolare danneggiato (coseno)

Considerato che l'area di rispetto si estende intorno alla pianta per un raggio pari all'area di pertinenza dell'albero + il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio: il nostro settore circolare.

**Esempio di manomissione circoscritta
(plinto di fondazione di un palo)**



**Esempio di manomissione continua
(scavo in trincea)**



Il settore angolare danneggiato è indicato dal tratteggio:



Applicando il teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato negli esempi seguenti:

Teorema di Carnot

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \quad \text{sostituendo: } \cos \beta = \frac{(s+m/2)^2 + (t+m/2)^2 - n^2}{2 (s+m/2) (t+m/2)}$$

p) Settore angolare danneggiato (gradi): dal coseno di β si risale al valore dell'angolo β

q) Incidenza sull'apparato radicale: percentuale di danno ricavata dalla proporzione tra l'angolo del settore angolare danneggiato ed il cerchio preso in considerazione

r) DANNO FIOLOGICO

$$\text{valore ornamentale} : 100 = \text{danno fisiologico} : q$$

$$\text{danno fisiologico} = \text{valore ornamentale} \times q / 100$$

Esempio di Tabella per la determinazione del danno fisiologico su un albero urbano

Platano in filare, in centro città , sano, medio vigore, circonf. fusto 157 cm

Specie	Valore ornament. (€)	Distanza scavo da colletto	Distanza scavo da colletto	Diametro fusto al colletto	Ampiezza fronte scavo	Settore angolare Coseno β Gradi	Incidenza su radici %	Danno fisiologico (€)
	i	s	t	m	n	u p	q	r
Platanus	3.600,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988 102°	28,3333	1.020,00



Danneggiamento di alberi monumentali

Per interventi e sanzioni relativi ad alberi monumentali (ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10) si rinvia agli enti competenti ed alla normativa di settore.

In particolare, si richiama quanto previsto dal Decreto 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" ed in particolare all' art. 9.3 "(...) a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalità da parte del Comune con proprio atto amministrativo notificato al proprietario, si applicano comunque le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10⁴⁰"

⁴⁰ 4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.



Allegato 3 - Modulistica



a) Modulo per richiesta di autorizzazione per abbattimento alberi

Resp. Settore Ufficio Tecnico

OGGETTO: “Richiesta di autorizzazione per abbattimento alberi tutelati ai sensi del Regolamento Comunale del verde”.

Il / la sottoscritt.....
 residente in Via n tel.....
 in qualità di proprietario del terreno sito in via
 e distinto al mappale n. del foglio n

CHIEDE l'autorizzazione

all'abbattimento di n° alberi tutelati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale del Verde, e specificatamente (*indicare numero, specie e circonferenza del tronco misurata a 1,30 mt da terra, e se si tratta di piante in gruppo o isolate, allegando immagine*):

.....

periodo in cui verranno eseguiti i lavori:

.....

motivo della richiesta:

.....

Eventuale sostituzione con altri alberi:

.....

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale.

In allegato: documentazione fotografica relazione tecnica accompagnatoria
 (dove prevista dal Regolamento)

Distinti saluti. data:

Firma.



c) Modulo richiesta autorizzazione, da allegare alla pratica edilizia

Resp. Settore Ufficio Tecnico

OGGETTO: “Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo nel lotto oggetto di intervento edilizio per nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione di fabbricati, ai sensi del Regolamento Comunale del verde”

Il / la sottoscritt.....
 residente in Via n tel.....
 in qualità di proprietario del terreno sito in via
 e distinto al mappale n. del foglio n

D I C H I A R A

che all'interno del lotto di pertinenza non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;

che il patrimonio arboreo all'interno del suddetto lotto e indicato nella planimetria di stato di fatto (allegata alla presente richiesta) consiste in n° alberi e n° arbusti, descritti negli elaborati allegati e che verrà mantenuto integro in quanto non di ingombro all'erigenda costruzione o al cantiere, e che verranno rispettate le prescrizioni contenute nel Regolamento del verde comunale

che è sua intenzione procedere all'abbattimento di n° alberi tutelati dal presente regolamento, e specificatamente:

.....

Come dettagliatamente descritto nell'allegata documentazione di progetto e documentazione fotografica, e ne chiede relativa AUTORIZZAZIONE; a tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze con altre indicate dai competenti uffici comunali.

di allegare la relazione con la descrizione delle precauzioni adottate per il rispetto degli alberi esistenti come previsto dal regolamento del verde comunale, corredata di planimetria di progetto e documentazione fotografica

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale.

Distinti saluti. data:

Firma.



APPENDICE



GLOSSARIO

Arboricoltura da legno

impianti a sesto regolare di Pioppo, di Noce e di altre colture da legno, comprese coltivazioni arboree a rapido accrescimento, che non si configurano come bosco ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008 e s.m.i.

Aree di pertinenza degli alberi ⁴¹

Per area di pertinenza degli alberi (intesa considerando lo sviluppo dell'apparato aereo, di quello radicale e l'altezza raggiunta a maturità ⁴²) si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio le seguenti misure:

esemplari monumentali	proiezione a terra della chioma, corrispondente alla ZRA ⁴³ di cui al Decreto 10 marzo 2020 e comunque con raggio non inferiore a 10m
per alberi di prima grandezza (h>18m)	proiezione a terra della chioma dell'albero e comunque non meno di m 7 di raggio
per alberi di seconda grandezza (h12-18m)	proiezione a terra della chioma dell'albero e comunque non meno di m 5 di raggio
per alberi di terza grandezza (h>18m)	proiezione a terra della chioma dell'albero e comunque non meno di m 3 di raggio
Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello	proiezione a terra della chioma dell'albero e comunque non meno di m 2 di raggio
Formazioni arboreo arbustive in zona agricola	Vedi art. 14.22

L'area di pertinenza è da intendersi in genere come area di rispetto dell'albero e del suo apparato radicale.

Banda alberata

Vedi: formazioni arboreo - arbustive

Capitozzatura, ceduo a capitozza

La potatura a capitozza (capitozzatura, ceduzione a capitozza) è una pratica tradizionale di potatura di alberi "in forma obbligata" che consiste nella regolare rimozione dei rami, eseguita sempre alla medesima altezza, nella posizione in cui tale trattamento causa la formazione di tessuti chiamati "teste di salice" o "capitozzi". Avveniva tradizionalmente per la produzione di biomassa (foraggio nel caso dei gelsi, fasciname nel caso del salice e simili) ed anche nei giardini storici per il mantenimento di alberi in forme predeterminate.

⁴¹ Definizioni tratte da: Regione Lombardia - quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003: note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia

⁴² V. allegati

⁴³ ZRA (Zona di rispetto alberi): area descritta nel Decreto 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" e corrispondente alla proiezione a terra della chioma dell'albero maturo.



Per evitare alterazioni degenerative dei tessuti legnosi, i tagli devono avvenire rispettando le "teste di salice" e con elevata frequenza. Turni superiori a due-tre anni comportano tagli di dimensione eccessiva, oltre alla perdita del particolare equilibrio nella distribuzione delle sostanze di riserva che, in alberi regolarmente capitozzati, avviene soprattutto nelle formazioni dette "teste di salice".

Il termine viene spesso utilizzato anche per definire forme di potatura drastica, eseguita con tagli di grosse dimensioni e spesso internodali; questa è una pratica scorretta, che non ha nulla a vedere con la ceduzione a capitozza tradizionale, e può essere ammissibile solo in casi molto particolari ed eccezionali.

Ceduzione, taglio di ceduzione

Modalità di taglio del bosco o di formazioni arboreo – arbustive governati a ceduo (v. "governo")

Ceduo

v. "governo"; si distinguono le seguenti forme di ceduo:

- il **ceduo a sterzo**, con il quale si cerca di assicurare una diversa età ai polloni di una singola ceppaia (che pertanto presenta polloni di 2-3 età, multiple del turno)
- il **ceduo matricinato**, con il quale si può eseguire il taglio raso sulla singola ceppaia purché lungo la formazione vegetale siano comunque rilasciati soggetti sotto forma di matricine e/o di alberi da condurre ad alto fusto, nella misura definita di seguito.
- Il **ceduo semplice** (cioè quello in cui il soprassuolo è costituito esclusivamente da polloni coetanei) con taglio a raso sulle ceppaie senza rilascio di individui ad alto fusto è consentito sulle siepi a turno breve solo se non individuate come ad alta priorità di tutela, per lunghezze inferiori ai 30 m. Sono fatte salve esigenze diverse motivate da vincoli o servitù (elettrorodotto, etc.). In caso di ceduo semplice, a partire dalla stagione silvana successiva al taglio si deve operare una progressiva a selezione dei ricacci migliori, rilasciando quelli più vigorosi e con attaccatura più bassa sulla ceppaia

Corridoio ecologico, rete ecologica:

Un "corridoio ecologico" è una striscia di territorio che consente alla fauna ed alla flora spostamenti e collegamenti da una zona relitta all'altra, rendendo possibile la nutrizione o il raggiungimento di aree di nutrizione. Oltre a costituire un percorso per animali che rifuggono gli spazi aperti, funge da rifugio per organismi che si spostano nella matrice circostante o per vegetali che non vi troverebbero le condizioni di sviluppo. La maggiore continuità ambientale che ne deriva riduce i tassi di estinzione (molto elevati in aree relitte di piccole dimensioni) e facilita la possibilità di ricolonizzazione di aree degradate da parte di vegetali e animali. Se sufficientemente ampi i corridoi ecologici possono anche ospitare nicchie ecologiche specifiche, migliorando la biodiversità del territorio. L'insieme di corridoi costituisce una "rete ecologica".

Ecosistema - filtro:

Unità ecosistemica in grado di assorbire gli elementi inquinanti, quali polveri, aerosol, gas, liquidi e rumori, nonché di trattenere, modificare o rallentare il loro flusso verso l'ambiente o gli insediamenti antropici⁴⁴

Fascia alberata

Vedi: formazioni arboreo – arbustive

⁴⁴ *Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586*



Filare

Vedi: formazioni arboreo - arbustive

Formazioni arboreo - arbustive

Ai sensi del presente regolamento sono definite **formazioni arboreo – arbustive**: siepi campestri, filari, fasce e bande arbustive, arboree e miste, **che non rientrino nella definizione di bosco** di cui alla L.R. 5 dicembre 2008, n.31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e s.m.i. e che non sono pertanto sottoposte alla relativa normativa. Si tratta in genere di impianti artificiali, posti lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, nonché lungo margini di campi e confini di terreni agricoli, a funzione multipla, non ultima quella di fonte di reddito per l'azienda agricola. Il Piano di Indirizzo Forestale le cartografa nei "sistemi verdi", demandandone al PGT il rilievo a scala di maggior dettaglio e le norme di tutela / gestione (Regolamento di attuazione del P.I.F., art. 10).

Ai sensi del presente regolamento rientrano nella definizione di "formazioni arboreo – arbustive" anche le piantagioni con funzione di mitigazione o mascheramento degli insediamenti produttivi, dei margini urbani, delle cave, delle infrastrutture viarie e come tali individuate nel PGT⁴⁵ o in appositi elaborati.

Si distinguono le seguenti tipologie:

FASCIA o BANDA o MACCHIA ALBERATA⁴⁶: struttura vegetale plurispecifica ad andamento continuo o discontinuo, lineare o di forma varia, con sesto d'impianto irregolare e sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La larghezza (proiezione delle chiome al suolo) è solitamente maggiore di 10m e inferiore a 25m.

FILARE: formazione vegetale ad andamento lineare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree governate ad alto fusto e/o ceduo semplice poste a distanza più o meno regolare tra loro. Formazione a volte discontinua, con minori connotati di naturalità rispetto a fasce, bande alberate e siepi, a prevalente significato estetico - paesaggistico (non hanno generalmente funzione produttiva e sono oggetto esclusivamente di interventi manutentivi), spesso con funzione di accompagnamento alla viabilità rurale ed urbana o con funzione protettiva, di mitigazione o mascheramento.

SIEPE: per siepe si intende un impianto agro-forestale lineare, con sesto irregolare, con uno sviluppo verticale per lo più pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree, anche disposti su una o più file, con larghezza (proiezione ortogonale delle chiome al suolo) solitamente inferiore o uguale a 10 m, a gestione composita, forma di governo tra il ceduo e il ceduo composto.

Giardini Comunitari

I giardini comunitari hanno le caratteristiche di giardini di quartiere, pedagogici, di prossimità. La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni tra le diverse realtà presenti nel quartiere

⁴⁵ v. Piano dei Servizi - ALLEGATO 3: Schede programma

⁴⁶ a volte ricorrono anche definizioni quali "fascia boscata", "banda boscata", "elementi boscati minori": nel presente regolamento, per evitare confusione, si preferisce evitare il termine "boscato" in riferimento a formazioni che NON rientrano nella definizione di bosco di cui alla L.R. 5 dicembre 2008, n.31



Governo del bosco o di formazioni arboreo – arbustive

Si intende per governo di un bosco o di formazioni arboreo – arbustive lineari il sistema di rinnovazione del soprasuolo forestale presente.

Governo a fustaia o ad alto fusto: forma di governo nella quale la rinnovazione del soprasuolo avviene attraverso piante da seme, provenienti da disseminazione naturale, piantagione o semina naturale.

Governo a ceduo: forma di governo nella quale la rinnovazione del soprasuolo avviene per via agamica, cioè con polloni emessi, a seguito di un taglio, dalla ceppaia o dalle radici.

Tali forme di utilizzo, se ben condotte, non hanno solo lo scopo di fornire reddito attraverso la produzione legnosa, ma anche di favorire un aumento della biodiversità e della eterogeneità delle strutture agroforestali e del paesaggio ⁴⁷

Macchia alberata

Vedi: formazioni arboreo - arbustive

Manutenzione

Il termine, che etimologicamente deriva da "manu tenere", ossia tenere con mano ferma, indica le opere di trasmissione al futuro di un sito, ponendo l'accento sulla continuità, la capillarità, il modesto peso quantitativo e la scarsa azione trasformativa e innovativa degli interventi ⁴⁸. Secondo le norme UNI: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire le funzioni richieste; tale combinazione di azioni comporta il ripristino, la riparazione ed il miglioramento. Il **ripristino** è il recupero da parte di un'entità della propria attitudine ad eseguire una funzione richiesta; la **riparazione** è l'intervento, il rinnovo o la sostituzione di uno o più componenti danneggiati mirato a riportare un'entità alle condizioni stabilite; il **miglioramento** è l'insieme di azioni di miglioramento o di piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale dell'entità

Manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di urgenza⁴⁹:

Manutenzione ordinaria: interventi che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale, non incidono sull'assetto strutturale quali la forma dell'individuo arboreo od arbustivo e nel complesso nell'assetto del design paesaggistico. Gli interventi ordinari consentono il mantenimento funzionale della vegetazione volta ad assicurare anche la sicurezza del sito;

Manutenzione straordinaria: sono interventi ciclici, di natura ultra-quinquennale, definiti nell'ambito del piano pluriennale di gestione del verde; sono finalizzati alla riconfigurazione della forma sia di tipo individuale che complessivo nell'ambito del design paesaggistico e del mantenimento della sicurezza del sito

Interventi di urgenza: sono interventi dovuti a cause accidentali quali eventi meteorici straordinari o schianti di natura meccanica di origine accidentale o fenomeni dovuti ad incendi; sono interventi non programmabili e quindi presuppongono interventi di somma urgenza

⁴⁷ Daniel Franco: "Paesaggio, reti ecologiche ed agroforestazione" - Il Verde Editoriale – Febbraio 2000

⁴⁸ Regione Lombardia - Giunta Regionale: "Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali." deliberazione giunta regionale 18 maggio 1994 n°5/52777

⁴⁹ Definizioni tratte da: Deliberazione n. 8/2015 Roma, 27 aprile 2015 Relatori Cons. Massimiliano Atelli, Dott. agr. Andrea Sisti: Classificazione giuridico amministrativa delle attività di Gestione del Verde; Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;



Matricina

Fusto, nato da seme o pollone rilasciato dopo il taglio di un ceduo per uno o più turni successivi, allo scopo di disseminare e di sostituire, dopo il taglio, le ceppaie esaurite, nonché di produrre assortimenti di maggiori dimensioni e di mantenere la funzionalità ecologica e paesaggistica della formazione arboreo - arbustiva. Deve avere età pari ad almeno il turno minimo del ceduo, come da regolamento

Pollone

Fusto che si origina da gemme situate presso la base o le radici di piante di latifoglie ceduate alla base.

Sfollo

selezione del numero di individui presenti nelle fasi giovanili dei ricacci del ceduo, in caso di eccessiva fittezza.

Sgamollo, sgamollatura

Simile alla capitozzatura ma eseguita senza ridurre l'altezza dell'albero (eseguita sulle ramificazioni laterali)

Siepe

Vedi: formazioni arboreo - arbustive

Turno di taglio

Periodo, misurato in anni, intercorrente tra un taglio di ceduazione (v. "governo del bosco o di formazioni arboreo – arbustive") ed il successivo, eseguito sulla medesima area.

Trattamenti fitosanitari

Per trattamento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con prodotti fitosanitari, sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie, hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale e, infine, vanno eseguiti ESCLUSIVAMENTE in base a specifica normativa di settore.

ZRA (Zona di rispetto alberi)

Area descritta nel DECRETO 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" e corrispondente alla proiezione a terra della chioma dell'albero maturo. **vedi:** aree di pertinenza degli alberi



Bibliografia utile e testi di riferimento

- Pirani A. Fabbri M. "la stima del valore di piante ornamentali" – Genio Rurale 4,5 – 11 (1988)
- "Carta di Aalborg – Carta delle Città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile" - Conferenza Europea sulle Città sostenibili tenutasi ad Aalborg (Danimarca) il 27/05/1994
- Regione Lombardia - Giunta Regionale: "Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali." -deliberaz. giunta regionale 18 maggio 1994 n°5/52777 BURL 3° suppl. straord. al n°30 – 29/07/1994
- Regione Lombardia: "Indirizzi per una nuova legislazione sulla difesa, la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio" BURL 2° suppl. straord. al n°49 - 9/12/1995
- Regione Lombardia: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586
BURL 4°suppl. straord. al n°4 – 26 Gennaio 1996
- Regione Lombardia: "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" D.G.R. 1 Luglio 1997 – n°6/29567 BURL1°suppl. straord. al n°31 – 29 Luglio 1997
- AA:VV: "Qualificazione ecologica degli spazi rurali" Osservatorio Agroambientale Provincia di Forlì-Cesena Forlì, 1998
- Daniel Franco "Paesaggio, reti ecologiche e agroforestazione" Il Verde Editoriale – Febbraio 2000
- Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003
- Città di Torino, 2020- "Regolamento del verde pubblico e privato della città di Torino", Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006, Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale 26 ottobre 2020 esecutiva dal 9 novembre 2020.
- AA.VV.: ISPRA - X Rapporto "Qualità dell'ambiente urbano" Edizione 2013
- Fauso Nasi. L'albero, il diritto e la sua tutela. Compagnia della Stampa, Massetti Rodella Editori, Roccafranca (BS) 2013
- Comune di Bologna; Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani; BO, 22 febbraio 2014
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico; Relazione annuale; Roma, 30 maggio 2014
- UNI – Ente Italiano di Normazione - Prassi di riferimento "Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi – Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione" UNI/PdR 8:2014 - 20 giugno 2014
- Mario Carminati, "La gestione del verde urbano e rurale" ed. Provincia di Bergamo, 2014
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico; Relazione annuale Roma, 2015
- Deliberazione n. 8/2015 Roma, 27 aprile 2015 Relatori Cons. Massimiliano Atelli, Dott. agr. Andrea Sisti: Classificazione giuridico amministrativa delle attività di Gestione del Verde; Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico; Relaz. annuale Roma, 2015
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico; Relazione annuale Roma, 2016
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico; Relazione annuale Roma, 2017
- AA.VV. - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Comitato per lo sviluppo del verde pubblico "Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano, e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" – Roma, 2017 http://www.isprambiente.gov.it/files/comitato-verde-pubblico/1_Linee_Guida_Gestione_Verde_Urbano.pdf



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico; Relazione annuale Roma, 2018

F. Ferrini, A. Fini, "Amico albero. Ruoli e benefici del verde nelle nostre città (e non solo" edizioni ETS, Bologna, 2017

Luigi Strazzabosco, "Danno ambientale e valore ornamentale dell'albero", Arbor, 3 -2020

Mipaaf, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – "Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali" a cura del Gruppo di Lavoro Direzione generale delle foreste-Regioni – 15 marzo 2020

AA.VV. "La cura del verde condominiale" – Vademecum Assofloro – ANACI, 2020

Riferimenti normativi

Norme nazionali

- Codice Penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (art.635 e 734)
- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42, n. 262 (art. 892 e seguenti)
- Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, come richiamato da LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, art. 4
- Legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- Legge 285/1997 – Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"
- Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/92, n. 285 (art. 16,17, 18 e 29)
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Urbani).
- Sentenza Corte di Cassazione 4/5/2005, n 24396 "i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – seppur presenti in un giardino condominiale – appaiono irreversibili non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini".
- Legge n 10 del 14.1.2013: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"
- DECRETO 22 gennaio 2014 . Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti Fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» .
- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento)
- Legge 154 del 28/07/2016, art.12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde"
- DECRETO 11 ottobre 2017, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
- DECRETO 10 marzo 2020, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.



Norme regionali

- Regione Lombardia: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586 - BURL 4°suppl. straord. al n°4 – 26 Gennaio 1996
- Regione Lombardia: "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" D.G.R. 1 Luglio 1997 – n°6/29567 – BURL 1° suppl. straord. al n°31 – 29 Luglio 1997
- LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001 - N. 1 - CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO AL TERRITORIO E URBANISTICA - CRITERI ORIENTATIVI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI
- DGR 8/11/2002 n. 7/11045 Approvazione delle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale Paesistico Regionale
- Legge regionale 11 marzo 2005 n.12 "Legge per il Governo del territorio" e s.m.i.
- Legge regionale 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" come modificata dalla L.R. 7/02/2006 n°3 e successivamente sostituita da Testo Unico l.r. 31/2008
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (relazione paesaggistica)
- DGR 29/12/2005 n 8/1681 MODALITÀ PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE (L.R. 12/2005 ART.7)
- Legge 9 gennaio 2006 n. 14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. (GU n. 16 del 20-1-2006- Suppl. Ordinario n.16)
- D.G.R. 8 marzo 2006 n°8/2024 "aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità, con parziale modificazione della d.g.r. n.8/675 del 21 settembre 2005"
- D.G.R. 15 marzo 2006 n.8/2121 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici - Criteri attuativi del Titolo V della l.r.12/2005"
- D.G.R. 27/07/2006 n.8/3002 "Modifica alla DGR 8/675 del 21/09/2005 <<criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi>>"
- Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 - Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e s.m.i.
- Legge regionale 31 marzo 2008 n.10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" compreso Allegato "E" - "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" approvato con deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n° VIII/7736 del 24 luglio 2008
- D.g.r. 19 settembre 2008 - n. 8/8059 - Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (comma 4 dell'art. 15 della l.r. 12/05)
- L.R. 5 dicembre 2008, n.31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e s.m.i.
- D.G.R. n 1044/2010 "Modalità per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela (art. 12 L.R. 10/08)
- D.g.r n. 8757 del 22/12/08, D.g.r. n.11297 del 10/2/10, D.d.g. DG Sistemi Verdi e Paesaggio n. 11517 del 15/11/2010 "linee guida per la maggiorazione del contributo e le procedure di versamento al fondo regionale da alimentarsi mediante le maggiorazioni dei contributi di costruzione applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto"
- D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3233 Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Il presente regolamento fa inoltre riferimento a quanto espresso nei documenti:

- "Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali" approvato con deliberazione della giunta regionale Lombardia 18 maggio 1994 n°5/52777
- "Indirizzi per una nuova legislazione sulla difesa, la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio" pubblicato su BURL 2° suppl. straord. al n°49 - 9 Dicembre 1995
- Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003
- Indirizzi riguardo Regolamenti Comunali del verde Pubblico e Privato Approvato con delibera Regionale n. 2430 del 7/10/1996
- Regione Lombardia – DGR 16039 - 16 GENNAIO 2004 "LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI"
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Comitato per lo Sviluppo del Verde; "STRATEGIA NAZIONALE DEL VERDE URBANO - Foreste urbane resilienti ed eterogenee per la salute e il benessere dei cittadini" 2018

